SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 giugno 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 giugno 2025, n. **86.**

Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1467):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI e dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI, (Governo MELONI-I), il 23 aprile 2025.

Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro), in sede referente, il 24 aprile 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 6, il 13, il 14 e il 20 maggio 2025.

Esaminato in Aula e approvato l'11 giugno 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2448):

Assegnato alla Commissione VI (Finanze), in sede referente, l'11 giugno 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla Commissione VI (Finanze), in sede referente, l'11 e il 12 giugno 2025.

Esaminato in Aula il 16 giugno 2025 e approvato definitivamente il 17 giugno 2025.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 94 del 23 aprile 2025.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale* è ripubblicato, alla pag. 43, il testo del decreto-legge corredato dei riferimenti normativi.

25G00094

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2025.

Recepimento dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 176/CSR), concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 262/CSR).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione», a seguito della quale le professioni e la tutela della salute rientrano nelle materie oggetto di legislazione concorrente;

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che stabilisce che «Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite al comma 1»;

Visto l'Accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 3 ottobre 2024 (Rep. atti n. 176/CSR), concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 262/CSR);

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 22 dell'accordo medesimo, che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il relativo recepimento, al fine di assicurarne l'immediata ed uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto di procedere al recepimento dell'Accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 3 ottobre 2024 (Rep. atti n. 176/CSR), concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, come modificato dall'Accordo, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 262/CSR);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. È recepito l'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 176/CSR), concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 262/CSR), allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 28 febbraio 2025

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 860

ALLEGATO

ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE INFERMIERE. (REP. ATTI N. 176/CSR DEL 3 OTTOBRE 2024).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO.

Nella seduta del 3 ottobre 2024;

Visto l'accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2003 per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario (rep. atti n. 1604);

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega il Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» che, all'art. 1, comma 2, conferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1 del medesimo articolo, ossia quelle infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni

per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», ove l'art. 5, comma 5, stabilisce che il profilo di operatore socio-sanitario è compreso nell'area professionale delle professioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Vista la nota del 7 agosto 2024, acquisita al protocollo DAR n. 13383 in data 8 agosto 2024, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di accordo in esame (con i relativi allegati 1, 2, 3, che ne costituiscono parte integrante) nel quale sono stati sottolineati, tra l'altro:

«la generale necessità di rispondere in maniera differenziata ai crescenti bisogni di salute della popolazione;

le profonde modificazioni nelle realtà organizzative, clinico-assistenziali e sociali che si sono verificate negli ultimi vent'anni, nonché l'emergenza pandemica da COVID-19, tali per cui il profilo dell'operatore socio-sanitario si rivela insufficiente a rispondere al soddisfacimento dei bisogni attuali;

le variazioni nella domanda di salute collegate all'invecchiamento della popolazione, all'aumento della multimorbidità e cronicità che richiedono lo sviluppo di nuove competenze e abilità degli operatori che a vario titolo intervengono nel processo di presa in carico, cura e assistenza della persona adulta e anziana;

la necessità di adottare modelli organizzativi innovativi nei quali integrare operatori qualificati con competenze specifiche che possano collaborare in ambito sanitario e socio-sanitario con la professione infermieristica e ad integrazione *équipe* multidisciplinari;

lo scarso impatto sulle organizzazioni derivante dalla formazione di operatori socio-sanitari in applicazione dell'accordo Stato-regioni del 16 gennaio 2003 per la formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario e la necessità di aggiornarne i contenuti e le afferenze professionali;

la necessità di prevedere un percorso formativo che deve garantire uniformità di contenuti a livello nazionale»;

Visto il suddetto schema di accordo, il quale richiama il parere favorevole della Sezione II del Consiglio superiore di sanità, reso in data 11 giugno 2024, con le seguenti raccomandazioni:

«nell'attivazione dei corsi di formazione, una particolare attenzione diretta a garantire lo svolgimento delle attività formative al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze, delle abilità minime e delle conoscenze essenziali. Rientra nelle prerogative delle regioni e delle province autonome garantire lo svolgimento delle suddette attività formative presso soggetti accreditati per la formazione;

alle regioni e province autonome di vigilare, tenuto conto della variabilità dei modelli organizzativi soprattutto a livello territoriale, affinché il nuovo operatore di interesse sanitario, denominato "assistente infermiere", come previsto all'art. 4, comma 1, dello schema di accordo di istituzione del profilo, svolga la propria attività collaborando e attenendosi alle indicazioni e programmi dell'infermiere, nell'ottica dell'integrazione multi-professionale secondo l'organizzazione del contesto in cui è inserito»;

Vista la nota dell'8 agosto 2024, prot. DAR n. 13420, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la documentazione trasmessa dal Ministero della salute in data 7 agosto 2024 alle regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 19 settembre 2024, nel corso della quale il coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha concordato con il Ministero della salute alcune modifiche allo schema di accordo in oggetto;

Vista la comunicazione del predetto coordinamento tecnico della Commissione salute del 19 settembre 2024, diramata alle amministrazioni interessate con nota prot. DAR n. 15013 del 20 settembre 2024, con la quale sono state trasmesse le proposte emendative già presentate nel corso della riunione tecnica sopra richiamata;

Vista la nota del 1° ottobre 2024, acquisita al prot. DAR n. 15456 in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in oggetto, che tiene conto delle proposte emendative formulate dalle regioni nel corso della riunione tecnica del 19 settembre 2024;

Vista la nota del 1° ottobre 2024, prot. DAR n. 15462, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la suddetta nota alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la comunicazione, acquisita al prot. DAR n. 15521 il 1° ottobre 2024, con la quale il citato coordinamento tecnico della Commissione salute ha espresso l'assenso tecnico sull'ultima versione dell'accordo in oggetto;

Considerato che, nel corso della seduta del 3 ottobre 2024 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo e dei relativi allegati 1, 2, 3 che ne costituiscono parte integrante;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge attività rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta e supporto gestionale, organizzativo e formativo in contesti territoriali e ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e diurne, a domicilio e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, nei seguenti termini:

Art. 1.
Descrizione della figura

1. L'assistente infermiere è operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43. È un operatore in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario che a seguito di un ulteriore percorso formativo consegue la qualifica di assistente infermiere, riconducibile ai profili professionali socio-sanitari di cui all'art. 5, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Nei contesti organizzativi in cui sia stato previsto l'inserimento nel *team* assistenziale, collabora con gli infermieri assicurando le attività sanitarie identificate nel presente provvedimento, oltre a svolgere le attività proprie del profilo di operatore socio-sanitario.

3. Le attività dell'assistente infermiere sono rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo.

4. L'assistente infermiere, in rapporto alla gravità clinica dell'assistito e all'organizzazione del contesto, svolge le proprie attività secondo le indicazioni dell'infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori. È responsabile della correttezza dell'attività svolta.

Art. 2.
Programmazione fabbisogno e corsi di formazione

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono annualmente il fabbisogno formativo e il fabbisogno professionale di assistente infermiere, previa informativa regionale alle organizzazioni sindacali rappresentative, nonché provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione nel rispetto delle disposizioni del presente accordo.

2. La formazione dell'assistente infermiere è di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le aziende sanitarie, gli altri enti del Servizio sanitario regionale, gli enti regionali-provinciali/strumentali di formazione, le agenzie regionali-provinciali di formazione, gli enti di formazione partecipati
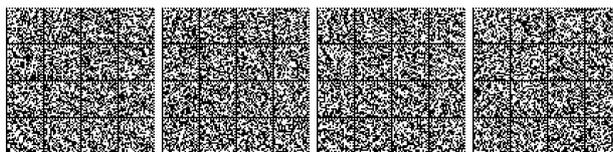
dalle regioni e dalle province autonome e gli Enti che operano nell'ambito socio-sanitario specificatamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione/PA allo svolgimento delle attività formative, assicurando opportune forme di partenariato con enti pubblici o privati autorizzati o accreditati per garantire il tirocinio nell'ambito sanitario.

4. Ogni regione e provincia autonoma istituisce e pubblica con fini conoscitivi nell'ambito del settore socio-sanitario l'elenco degli attestati di qualifica rilasciati nel proprio territorio.

Art. 3.

Contesti operativi

1. L'assistente infermiere opera nei contesti territoriali e ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e diurne, a domicilio della persona, nelle strutture specificatamente dedicate alla disabilità, servizi ambulatoriali e in altri ambiti di intervento che in ragione dell'evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali possono necessitare dell'inserimento di assistente infermiere.

Art. 4.

Relazioni con altre professioni

1. L'assistente infermiere è un componente dell'*équipe* assistenziale, svolge la sua attività collaborando e attenendosi alle indicazioni e programmi dell'infermiere, nell'ottica dell'integrazione multiprofessionale secondo l'organizzazione del contesto in cui è inserito.

2. L'assistente infermiere svolge le attività dirette alla persona, direttamente attribuite dall'infermiere o secondo la pianificazione assistenziale, riferendone allo stesso in quanto responsabile dell'assistenza infermieristica generale; adotta comportamenti di sicurezza per sé e per la persona assistita e risponde per l'esecuzione delle prestazioni affidategli e previste nel presente atto.

3. Le attività attribuite dall'infermiere responsabile dell'assistenza, vengono svolte nell'ambito di situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, al fine di assicurare adeguati livelli di risposta ai bisogni assistenziali di tipo sanitario.

4. Ulteriori specificazioni sono riportate nella premessa dell'allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 5.

Competenze e abilità minime

1. Gli ambiti di competenza, di seguito indicati, si articolano in abilità minime e conoscenze essenziali:

tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario e primo soccorso;

organizzazione e integrazione con altri professionisti/operatori.

2. Le competenze, le abilità minime e le conoscenze essenziali dell'assistente infermiere sono contenute nell'allegato 1.

Art. 6.

Requisiti di ammissione al corso

1. Per l'accesso ai corsi di assistente infermiere è richiesta la qualifica di operatore socio-sanitario o titoli equipollenti, ai sensi della normativa vigente, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di altro titolo di studio di pari livello conseguito all'estero ed esperienza professionale come operatore socio-sanitario di almeno ventiquattro mesi.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono accedere ai corsi di assistente infermiere, operatori in possesso della qualifica di OSS, privi del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, con cinque anni di esperienza lavorativa nella qualifica di OSS, maturati negli ultimi otto anni; per tali operatori è previsto un modulo teorico propedeutico aggiuntivo, finalizzato all'acquisizione di abilità logico matematiche, comprensione del testo, scrittura sintetica, conoscenze in ambito scientifico-biologico, della durata di almeno cento ore.

3. Chi ha conseguito il titolo di studio all'estero, di pari livello rispetto al diploma di scuola secondaria di secondo grado, deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente o corrispondente, che attesti il livello di scolarizzazione e deve possedere certificazione di competenza linguistica della lingua italiana orale e scritta equivalente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue o altra attestazione valida ai sensi degli accordi vigenti. Per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano, il requisito concernente la conoscenza della lingua è riferito rispettivamente alle lingue italiana o francese e italiana o tedesca, in cui viene svolto il corso di formazione.

4. Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso del titolo conclusivo del secondo ciclo scolastico o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.

Art. 7.

Prove di ammissione al corso

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi.

Art. 8.

Sorveglianza sanitaria

1. Per l'esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente profilo professionale di assistente infermiere gli ammessi ai corsi sono sottoposti ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente secondo protocolli di sorveglianza sanitaria definiti a livello regionale e provinciale. Agli studenti devono essere proposte le vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 9.

Requisiti minimi del corso di formazione

1. Il corso di formazione ha una durata complessiva non inferiore a cinquecento ore, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi.

2. Il corso è strutturato in moduli didattici teorici di almeno duecento ore, tirocinio di minimo duecentottanta ore, e almeno venti ore di esercitazioni/simulazioni.

Art. 10.

Aree disciplinari e docenza

1. I moduli didattici teorici di cui all'art. 9 sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:

area della rilevazione dei parametri, segni e funzioni;

area della rilevazione del dolore e delle cure di fine vita;

area della preparazione e assunzione di prescrizioni terapeutiche;

area delle relazioni professionali.

2. Le materie essenziali suddivise per aree disciplinari, con indicazione del monte orario minimo per area disciplinare, sono elencate nell'allegato 2.

3. L'affidamento della docenza è basato sulla valutazione del *curriculum* professionale e scientifico. Sono requisiti essenziali:

a) per tutti gli insegnamenti, il possesso di laurea triennale abilitante o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente pertinente rispetto ai contenuti della disciplina;
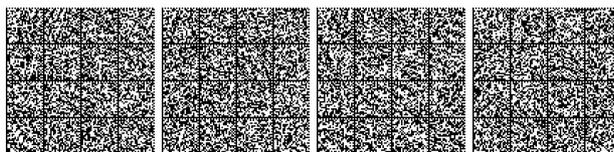
b) avere svolto attività professionale in ambito sanitario o socio-sanitario, per almeno tre anni negli ultimi cinque rispetto all'anno scolastico di riferimento;

c) coerenza tra competenze disciplinari relative alla materia di insegnamento e le competenze professionali esercitate.

4. Ulteriori requisiti possono essere individuati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 11.

Metodologie didattiche

1. Le lezioni, di norma in presenza, devono favorire l'apprendimento mediante metodi interattivi e privilegiando un approccio didattico basato sulla problematizzazione di situazioni specifiche che favorisca l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche. Possono essere erogate in FAD le lezioni riguardanti l'area delle relazioni professionali.

2. Ogni modulo didattico si conclude con prove di valutazione dell'apprendimento.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere modalità di studio/approfondimento guidato, finalizzate a facilitare l'apprendimento degli studenti, fino ad un massimo del 10% del monte ore di teoria.

Art. 12.

Coordinatore del corso

1. Deve essere individuato il coordinatore per la gestione dei corsi, il quale garantisce la realizzazione delle attività didattiche, la progettazione del tirocinio e delle attività di studio guidato nonché l'integrazione tra la formazione teorica e il tirocinio.

2. Il coordinatore del corso deve essere un infermiere in possesso della laurea magistrale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed esperienza professionale di almeno tre anni negli ultimi cinque, in ambito sanitario, socio-sanitario o formativo.

Art. 13.

Tirocinio e tutoraggio

1. Il percorso formativo prevede un percorso di tirocinio guidato finalizzato all'apprendimento delle attività descritte nell'allegato 1 con il coinvolgimento diretto dei tirocinanti nelle attività previste.

2. L'organizzazione del percorso di tirocinio deve prevedere massimo tre esperienze, presso gli enti pubblici e/o privati autorizzati e/o accreditati in modo da garantire l'acquisizione delle competenze previste. Il personale che già opera in contesti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e/o scolastici può svolgere il tirocinio, fino ad un massimo del 30% del monte ore complessivo, presso la medesima struttura, purché le attività svolte siano coerenti con le competenze previste e vengano attivate le procedure relative al tirocinio curricolare nel rispetto della normativa vigente.

3. L'organizzazione e supervisione dei tirocini e delle esercitazioni/simulazioni è affidata a un *tutor* il quale deve essere un professionista sanitario, appartenente al profilo di infermiere, con esperienza professionale di almeno due anni in ambito sanitario o socio-sanitario.

4. Il *tutor* è competente nello svolgimento di attività di rielaborazione delle esperienze di tirocinio, finalizzate alla sistematizzazione e integrazione delle conoscenze apprese, tali attività sono comprese nell'ambito delle duecentottanta ore di tirocinio, e possono variare da dieci a venti ore; realizza inoltre le attività di studio guidato, qualora previste.

5. L'attività di tirocinio viene svolta con il ricorso a guide di tirocinio, le quali sono infermieri operanti presso le strutture dove si svolge il tirocinio stesso, con elevate competenze nelle attività che devono essere apprese dal tirocinante e adeguatamente formati.

6. Alla valutazione dei tirocinanti concorrono il *tutor* e le guide di tirocinio.

Art. 14.

Frequenza

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non può essere ammesso all'esame di qualifica lo studente che abbia superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o dalla Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che comunque non può essere superiore al 10% delle ore complessive.

2. In caso di assenza dello studente superiore al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e l'eventuale completamento avverrà secondo modalità stabilite dalla regione o dalla provincia autonoma.

Art. 15.

Comitato didattico

1. Il comitato didattico è costituito dai docenti, dal *tutor* ed è presieduto dal coordinatore del corso.

2. Il comitato didattico concorre con il coordinatore del corso alle funzioni di programmazione e valutazione necessarie a garantire l'apprendimento delle competenze attese per il profilo. Valuta periodicamente nonché al termine del percorso formativo il livello di acquisizione delle conoscenze e competenze per ciascun studente determinandone l'ammissione all'esame di qualifica.

Art. 16.

Esame di qualifica - Commissione d'esame

1. Sono ammessi all'esame di qualifica gli studenti che al termine del percorso formativo abbiano riportato valutazioni positive in tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio.

2. Ai fini della validità del titolo è obbligatorio che le attività formative, teoriche e pratiche, si svolgano interamente nel territorio della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano in cui è stato autorizzato il corso, così come il relativo esame finale.

3. L'esame di qualifica consiste in una prova teorica e una prova pratica finalizzate a verificare rispettivamente l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione di abilità pratiche e tecniche previste dal profilo, nel rispetto della normativa vigente.

4. L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013.

5. La Commissione d'esame, nominata dall'azienda sanitaria o ente del Servizio sanitario regionale o provinciale sede del corso, è composta come segue:

un rappresentante della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano con funzione di presidente della commissione;

due infermieri, esterni all'organizzazione del corso e designati dall'ordine professionale territorialmente competente;

il coordinatore del corso o un *tutor*;

un docente del corso.

Ulteriori componenti possono essere individuati dalle regioni e dalle province autonome.

6. Le regioni e le province autonome provvedono alla definizione dei criteri per la costituzione delle prove di esame e l'esame si intende superato qualora entrambe le prove risultino positive.

7. Agli studenti che superano l'esame, è rilasciato dalle regioni e dalle province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, il cui contenuto minimo è riportato nel modello di cui all'allegato 3 che forma parte integrante del presente accordo.

8. L'attestato reca gli estremi dell'atto regionale o provinciale con cui è stato autorizzato il corso, i riferimenti delle aziende sanitarie ed enti del Servizio sanitario regionale che hanno materialmente erogato i corsi.

9. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio degli attestati relativi all'acquisizione delle certificazioni previste ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro nel rispetto degli accordi vigenti.
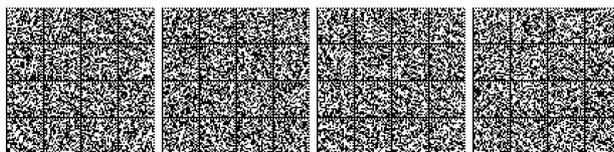
Art. 17.

Aggiornamento

1. Gli assistenti infermieri sono obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno un'ora per ogni mese lavorato nell'anno di riferimento, con la possibilità di completamento della formazione nel triennio successivo, a partire dall'anno seguente a quello di conseguimento della qualifica.

2. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale e gli enti privati sono tenuti a prevedere l'aggiornamento annuale dei dipendenti secondo quanto previsto dagli obiettivi dei rispettivi piani socio-sanitari regionali o dagli atti di indirizzo regionale del settore sanitario e socio- sanitario.

3. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, nonché dai soggetti, enti o istituzioni specializzati nella formazione continua in ambito sanitario.

4. L'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 22.

Art. 18.

Titoli pregressi e riconoscimento di crediti formativi

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono valutare i titoli pregressi ed esami sostenuti nell'ambito di percorsi formativi, ai fini del riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di assistente infermiere.

Art. 19.

Titoli esteri

2. L'esercizio delle attività sanitarie ascritte alla figura di assistente infermiere da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri è condizionato al riconoscimento di tale titolo da parte del Ministero della salute oppure al riconoscimento di crediti formativi secondo quanto previsto al precedente art. 18.

Art. 20.

Equipollenza della qualifica

1. L'attestato di operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, acquisito ai sensi del previgente Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 16 gennaio 2003, è equipollente alla qualifica acquisita ai sensi del presente accordo.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono gli indirizzi formativi e organizzativi per garantire l'aggiornamento delle competenze degli operatori di cui al comma 1 con corsi di almeno trenta ore da erogare entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 22.

Art. 21.

Disapplicazione - disposizioni transitorie

1. L'Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 16 gennaio 2003 per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria del profilo di operatore socio-sanitario, è disapplicato dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 22.

2. I corsi di formazione già autorizzati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 16 gennaio 2003, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 22, possono essere portati a compimento, fermo restando che entro ventiquattro mesi dalla medesima data dovranno trovare applicazione le nuove disposizioni.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal presente Aaccordo.

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con successivo Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome l'ordinamento didattico di corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di assistente infermiere in assenza di qualifica di operatore socio-sanitario.

Art. 22.

Disposizioni finali

1. Il presente accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute.

Art. 24.

Clausola di invarianza

2. L'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Presidente: CALDEROLI

Il Segretario: D'AVENA

ALLEGATO *1*

A. COMPETENZE, ABILITÀ MINIME E CONOSCENZE ESSENZIALI DI ASSISTENTE INFERMIERE

Le competenze dell'assistente infermiere sono finalizzate a fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo; le attività dell'assistente infermiere sono rivolte alla persona e sono finalizzate a soddisfare bisogni assistenziali di persone adulte con problemi di salute prevalentemente cronici, acuti in situazione di stabilità clinica, disabilità, disturbi di salute mentale, dipendenza patologica, in tutte le fasi della vita, compresa la terminalità.

Le attività assistenziali dell'assistente infermiere sono rivolte a persone adulte e anziane il cui bisogno assistenziale ha determinato una presa in carico infermieristica.

L'assistente infermiere svolge le attività dirette alla persona attenendosi alla pianificazione o alle indicazioni infermieristiche, con la supervisione o collaborando con l'infermiere; fornisce elementi utili alla pianificazione assistenziale e può essere coinvolto dalle unità di valutazione multidimensionali per l'individuazione dei bisogni assistenziali adotta comportamenti di sicurezza per sé e per la persona assistita e risponde per l'esecuzione delle prestazioni affidategli.

Le attività attribuite dall'infermiere responsabile dell'assistenza o definite attraverso la pianificazione assistenziale, vengono svolte nell'ambito di situazioni ai bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, al fine di assicurare adeguati livelli di risposta ai bisogni assistenziali di tipo sanitario.

L'assistente infermiere mantiene aggiornate le proprie competenze contribuendo alla definizione del proprio bisogno di formazione.

Le competenze, determinate dall'insieme delle abilità minime e dalle conoscenze essenziali, sono di seguito descritte.

L'assistente infermiere assicura le seguenti attività, su indicazione infermieristica o attraverso la pianificazione assistenziale:

COMPETENZA 1 **Collaborare con gli infermieri nella rilevazione di parametri, segni e funzioni**	
ABILITÀ MINIME	**CONOSCENZE ESSENZIALI**
Rilevare e registrare segni vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea, pressione arteriosa). Riconoscere segni di allerta da comunicare tempestivamente. Rilevare la saturazione di ossigeno mediante sensore/pulsiossimetro. Rilevare, registrare e segnalare sede, caratteristiche e grado del dolore, applicando scale di valutazione validate anche in assistiti con problematiche comportamentali e comunicative (come ad esempio PAINAD e NOPPAIN). Eseguire ECG. Rilevare parametri mediante puntura capillare. Utilizzare dispositivi Point-of-Care (POCT) per processare campioni biologici. Rilevare e segnalare la comparsa di alterazioni relativamente alle attività svolte su: cute, mucose e aree peristomali.	Rilevazione di frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea; range di normalità e principali alterazioni. Procedura per la rilevazione della pressione arteriosa; range di normalità e principali alterazioni. Il dolore e la qualità di vita; conseguenze del dolore non trattato. Scale di misurazione del dolore validate. Dispositivi di infusione di uso comune; funzionamento dei dispositivi e segni di dislocazione. La puntura capillare.

Rilevare e segnalare dislocazione del dispositivo di infusione, interruzioni di flusso, alterazioni del flusso di infusione.	

COMPETENZA 2 **Collaborare con gli infermieri nello svolgimento di attività assistenziali a carattere sanitario**	
ABILITÀ MINIME	**CONOSCENZE ESSENZIALI**
Somministrare la nutrizione enterale in condizioni di stabilità clinica. Effettuare la medicazione della gastrostomia stabilizzata.	Vie di somministrazione della nutrizione enterale: sondino naso-gastrico (SNG), gastrostomia (PEG), digiunostomia (PEJ). Principali miscele nutritive e modalità di somministrazione. Posizionamento dell'assistito, sorveglianza, rilevazione e segnalazione di complicanze. Procedure per la medicazione della gastrostomia stabilizzata, principali alterazioni.
Effettuare l'aspirazione delle secrezioni oro-faringee, naso-faringee. Effettuare, in assistiti con tracheostomia stabilizzata e clinicamente stabili, l'aspirazione delle secrezioni, la medicazione, la pulizia della cannula tracheostomica.	Anatomia delle prime vie respiratorie; principali alterazioni della cute peristomale. Le cannule tracheostomiche e loro pulizia. Procedure per l'aspirazione oro-faringea, naso-faringea e da tracheostomia stabilizzata. La medicazione della tracheostomia .
Effettuare la pulizia e cura della cute di stomie stabilizzate e la sostituzione dello specifico sistema di raccolta.	Cenni di anatomia del colon-retto e sistema urinario. Tipologie di stomie, sistemi di raccolta. Igiene e cura della cute peristomale. Osservazione della stomia e prevenzione di complicanze. Procedura per la medicazione delle enterostomie e urostomie.
In situazioni di stabilità clinica e trattamenti cronici, preparare e far assumere farmaci per via naturale (orale e sublinguale, topica: transdermica, cutanea, otologica, oftalmica, nasale, inalatoria, vaginale, rettale), tramite accessi enterali stabilizzati. Previa valutazione dell'infermiere delle condizioni clinico-assistenziali e con la sua supervisione somministra farmaci per via intramuscolare, sottocutanea.	Preparare e fare assumere terapia non iniettiva: - definizione di farmaco e forme farmaceutiche (gocce, compresse, capsule, sciroppi,..); - le vie di assunzione: caratteristiche - calcoli del dosaggio e unità di misura - caratteristiche di una indicazione prescrittiva: nome farmaceutico, dosaggio, via, orario, a stomaco vuoto/pieno, possibilità di polverizzazione/triturazione - ambiti di competenza del medico/infermiere/OSS, - modalità di manipolazione di un farmaco e modalità di assunzione, - criteri di sicurezza nell'assunzione della terapia. Modalità di preparazione e inoculazione di farmaci tramite sonda enterale: tipologia e quantità di acqua, sequenza e posizione. Collaborare con gli infermieri nella somministrazione per via sottocutanea e intramuscolare in soggetti individuati sulla base delle condizioni clinico-assistenziali: caratteristiche anatomiche dei siti di inoculazione, tipologia di farmaci di uso frequente (anticoagulanti, insulina, antidolorifici), dosaggi e unità di misura, controllo della cute e alterazioni cutanee da segnalare, completezza della prescrizione di un trattamento sottocutaneo/intramuscolare, segnali di allerta.
Applicare cannule nasali, maschere facciali per la somministrazione di ossigeno.	Tempi, modalità di somministrazione e caratteristiche dei dispositivi per ossigenoterapia. Cura del cavo orale nell'assistito con ossigenoterapia e prevenzione di lesioni da dispositivi per ossigenoterapia. Principali attività di autocura a carattere sanitario. Autogestione di ausili e dispositivi.

Sostenere o sostituirsi alla persona assistita in situazioni di stabilità clinica e ai famigliari nello svolgimento di attività di autocura a carattere sanitario. Coadiuvare i professionisti sanitari nelle cure di fine vita. Collaborare nell'adottare interventi integrati e interdisciplinari per facilitare la libertà di movimento e evitare la contenzione.	Gesti di cura e comfort rivolti alla persona morente e alla sua famiglia. Interventi ambientali, individuali e relazionali di prevenzione della contenzione. Azioni alternative alla contenzione. Direttive del Comitato Nazionale per la Bioetica. Significato e definizione di contenzione fisica e emotiva. Rischi e danni associati all'uso dei mezzi di contenzione. Le spondine: mezzo di protezione o di contenzione, la matrice di rischio per l'utilizzo delle sponde.

COMPETENZA 3 **Svolgere attività di organizzazione e integrazione con altri professionisti e operatori**	
ABILITÀ MINIME	**CONOSCENZE ESSENZIALI**
Collaborare con i professionisti sanitari rispettando i ruoli.	La responsabilità dell'Assistente Infermiere nell'esecuzione di attività assistenziali di carattere sanitario. Consenso e rifiuto dei trattamenti da parte dell'assistito.
Partecipare attivamente alle riunioni del team	
Collaborare per la definizione di strumenti operativi per le parti di competenza	Strumenti di integrazione. Utilizzo di strumenti informativi. Il lavoro in team. Strumenti operativi per la standardizzazione e la personalizzazione dell'assistenza: piani di attività e procedure, PAI, PRI e PEI e altri strumenti di pianificazione in altri ambiti.

ALLEGATO *2*

Obiettivi relativi alle competenze
Il modulo teorico di almeno 200 ore è finalizzato all'apprendimento delle conoscenze specifiche della figura professionale e all'acquisizione degli elementi di base utili per:

- svolgere le attività assistenziali a carattere sanitario;
- svolgere attività di organizzazione e integrazione con altri operatori/servizi.

Materie essenziali suddivise per aree disciplinari

1. area della rilevazione dei parametri, segni e funzioni
2. area della rilevazione del dolore e delle cure di fine vita
3. area della preparazione e assunzione di prescrizioni terapeutiche
4. area delle relazioni professionali

Area della rilevazione dei parametri, segni e funzioni – minimo 30 ore
Rilevazione di segni vitali
Procedure relative alla rilevazione di parametri e funzioni con impiego di dispositivi elettromedicali
Rilevazione di alterazioni nel funzionamento di dispositivi di infusione
Area della rilevazione del dolore e delle cure di fine vita – minimo 10 ore
Rilevazione del dolore
Cure di fine vita e la qualità di vita
Area della preparazione e assunzione di prescrizioni terapeutiche - minimo 100 ore
Principi per la preparazione di farmaci in sicurezza
Principi generali e farmaci di uso comune
Vie e tecniche di somministrazione naturali, intramuscolare, sottocutanea,
Applicazione di dispositivi per ossigenoterapia
Nutrizione enterale
Procedure relative alla pulizia e mantenimento di dispositivi impiegati nelle stomie
Prevenzione della contenzione
Area delle relazionali professionali - minimo ore 10
Responsabilità dell'Assistente infermiere
Lavoro in team e impiego di strumenti di integrazione

ALLEGATO *3*

LOGO REGIONE

ATTESTATO DI QUALIFICA

di
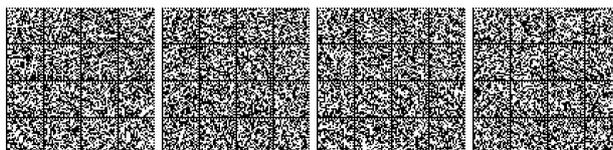
Assistente infermiere

Ai sensi dell'Accordo....................

e della Deliberazione di Giunta Regionale..... (se adottata)

Rilasciato il............................ N° di registrazione............................

SI ATTESTA CHE

NOME E COGNOME

____

NATO/A ______________________________ IL ______________

HA SUPERATO LO SPECIFICO ESAME PREVISTO DALL'ART. 16 DELL'ACCORDO ....
A ______________________ IL ______________________

La Regione/P.A. o amministrazione /Ente dalla Regione delegato...

In allegato, sono fornite indicazioni in merito all'utilizzo della FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità), ai fini della validità della stessa sull'intero territorio nazionale.

ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO RIGUARDANTE LA MODIFICA DELL'ACCORDO ATTO REP. N. 176/CSR DEL 3 OTTOBRE 2024, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE INFERMIERE. (REP. ATTI N. 262/CSR DEL 18 DICEMBRE 2024).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 18 dicembre 2024;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 ottobre 2024 (rep. atti n. 176/CSR), concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere;

Vista la nota del Capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, prot. MEF GAB n. 43406 trasmessa il 3 ottobre 2024 all'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza (prot. DAR n. 15630) e al Ministero della salute, pervenuta dopo la conclusione della seduta in cui è stato sancito il suddetto accordo (rep. atti n. 176/CSR), con la quale sono state inviate le osservazioni rese, nella medesima data, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in riferimento al provvedimento in argomento;

Considerate le suddette osservazioni, formulate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha ritenuto generica la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'art. 24 dell'accordo suindicato e ha evidenziato la necessità che la stessa venga integrata precisando se il percorso formativo relativo al profilo di assistente infermiere è attuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente oppure con oneri a carico dei soggetti fruitori dello stesso o con entrambe le modalità; precisando, altresì, «che la concreta istituzione di tale profilo da parte delle aziende e degli enti sanitari debba avvenire nell'ambito dei rispettivi piani dei fabbisogni e nel rispetto della legislazione vigente in materia di spesa del personale»;

Vista la nota pervenuta il 12 novembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 17936, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso lo schema di accordo riguardante la modifica dell'accordo atto rep. n. 176/CSR del 3 ottobre 2024, concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, a seguito della richiesta di modifiche pervenuta dal Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la nota del 18 novembre 2024, prot. DAR n. 18395, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, a seguito di interlocuzioni con il Ministero della salute, ha diramato il provvedimento in parola;

Vista la nota del 19 novembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 18493 e diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 18494, con la quale il coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ha comunicato l'assenso tecnico segnalando che nel testo dell'accordo di cui trattasi «all'art. 19 - Titoli esteri - l'unico comma è numerato come 2 anziché 1»;

Vista la nota del 2 dicembre 2024, acquisita con prot. DAR n. 19364 e diramata, in pari data, con nota prot. n. 19382, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso lo schema di accordo in argomento con la modifica formale richiesta dalla Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Considerato che, nel corso della seduta del 18 dicembre 2024 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riguardante la modifica dell'accordo atto rep. n. 176/CSR del 3 ottobre 2024, concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, nei termini di seguito riportati:

Art. 1.

Modifiche dell'accordo atto rep. n. 176/CSR del 3 ottobre 2024, concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere

1. L'art. 19 *(Titoli esteri)*, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Titoli esteri)*. — 1. L'esercizio delle attività sanitarie ascritte alla figura di assistente infermiere da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri è condizionato al riconoscimento di tale titolo da parte del Ministero della salute oppure al riconoscimento di crediti formativi secondo quanto previsto al precedente art. 18.».

2. L'art. 24 *(Clausola di invarianza, è sostituito dal seguente)*:

«Art. 23 *(Clausola di invarianza)*. — 1. L'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I corsi di formazione vengono attuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente oppure con oneri a carico dei soggetti fruitori degli stessi o con entrambe le modalità.

3. Il concreto inserimento nell'organizzazione dell'assistente infermiere da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale deve avvenire nell'ambito dei rispettivi piani dei fabbisogni e nel rispetto della legislazione vigente in materia di spesa del personale.».

Il Presidente: CALDEROLI

Il Segretario: D'AVENA

25A03430

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2025.

Recepimento dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. atti n. 175/CSR), concernente la revisione del profilo dell'operatore sociosanitario istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1161), come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione», a seguito della quale le professioni e la tutela della salute rientrano nelle materie oggetto di legislazione concorrente;

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali», ed in particolare l'art. 1, comma 2, che stabilisce che «Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite al comma 1»;

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
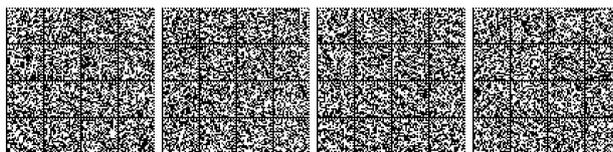
autonome di Trento e di Bolzano del 3 ottobre 2024 (Rep. atti n. 175/CSR), concernente la revisione del profilo dell'operatore sociosanitario istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1161), come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR);

Visto, in particolare, il comma 1, dell'art. 23 dell'Accordo medesimo che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il relativo recepimento, al fine di assicurarne l'immediata ed uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto di procedere al recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 ottobre 2024 (Rep. atti n. 175/CSR), come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. È recepito l'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 175/CSR), concernente la revisione del profilo dell'operatore sociosanitario istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1161), come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR) allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 25 marzo 2025

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1285

ALLEGATO

ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO CONCERNENTE LA REVISIONE DEL PROFILO DELL'OPERATORE SOCIOSANITARIO ISTITUITO CON ACCORDO SANCITO IL 22 FEBBRAIO 2001 (REP. ATTI N. 1161). (REP. ATTI N. 175 /CSR DEL 3 OTTOBRE 2024).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 3 ottobre 2024:

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001, con il quale è stata individuata la figura e il relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario ed è stato definito l'ordinamento didattico dei corsi di formazione (Rep. Atti n. 1161);

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» che, all'art. 1, comma 2, conferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1 del medesimo articolo, ossia quelle infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», ove l'art. 5, comma 5, stabilisce che il profilo di operatore socio-sanitario è compreso nell'area professionale delle professioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Vista la nota del 7 agosto 2024, acquisita al protocollo DAR n. 13383 in data 8 agosto 2024, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di Accordo in esame (con i relativi allegati 1, 2, 3, che ne costituiscono parte integrante) nel quale sono stati sottolineati, tra l'altro:

- «la rilevanza della figura dell'operatore socio-sanitario presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Paese per l'assistenza alla persona;

- le profonde modificazioni nelle realtà organizzative, clinico-assistenziali e sociali che si sono verificate negli ultimi vent'anni, nonché l'emergenza pandemica da Covid-19, tali per cui il profilo dell'operatore socio-sanitario delineato dall'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome nel 2001 rivela limitazioni non più funzionali al soddisfacimento dei bisogni attuali;

- le variazioni nella domanda di salute collegate all'invecchiamento della popolazione, all'aumento della multimorbilità e cronicità che richiedono un continuo sviluppo di competenze di tutti gli operatori che a vario titolo intervengono nel processo di presa in carico, cura e assistenza della persona;

- l'aumento della presenza di alunni con disabilità che richiedono assistenza durante la frequenza degli istituti scolastici;

- la realizzazione di un'indagine nazionale presso le regioni e le province autonome curata dal Coordinamento tecnico della Commissione salute finalizzata a rilevare i cambiamenti organizzativi e di contenuto dei percorsi di formazione degli operatori socio-sanitari nonché i relativi ambiti di impiego;
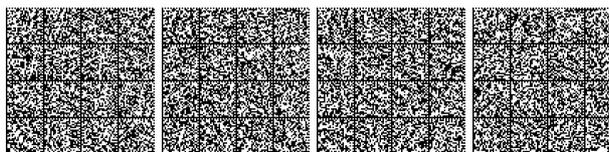
- i risultati di tale indagine che indicano la necessità di procedere con un aggiornamento del profilo nonché del percorso formativo, il quale deve garantire una maggiore uniformità di contenuti;

- la peculiarità della figura quale "operatore di interesse sanitario" tale da richiedere una specifica disciplina del processo formativo e dell'organizzazione dei relativi corsi funzionali e rispondenti ai risultati attesi»;

Visto il suddetto schema di accordo, il quale richiama il parere favorevole della Sezione II del Consiglio superiore di sanità, reso in data 11 giugno 2024 con la seguente raccomandazione: «nell'attivazione dei corsi di formazione, una particolare attenzione diretta a garantire lo svolgimento delle attività formative al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze, delle abilità minime e delle conoscenze essenziali. Rientra nelle prerogative delle regioni e delle province autonome garantire lo svolgimento delle suddette attività formative presso soggetti accreditati per la formazione»;

Vista la nota dell'8 agosto 2024, prot. DAR n. 13420, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la documentazione trasmessa dal Ministero della salute in data 7 agosto 2024 alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 19 settembre 2024, nel corso della quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha concordato con il Ministero della salute alcune modifiche allo schema di accordo in oggetto;

Vista la comunicazione del predetto Coordinamento tecnico della Commissione salute del 24 settembre 2024, diramata, in pari data, alle amministrazioni interessate con prot. DAR n. 15191, con la quale sono state trasmesse le proposte emendative sullo schema di accordo, già presentate nel corso della riunione tecnica sopra richiamata;

Vista la nota del 1° ottobre 2024, acquisita al prot. DAR n. 15456, in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in oggetto, che tiene conto delle proposte emendative formulate dalle regioni nel corso della riunione tecnica del 19 settembre 2024;

Vista la nota del 1° ottobre 2024, prot. DAR n. 15462, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la suddetta nota alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la comunicazione, acquisita al prot. DAR n. 15521 il 1° ottobre 2024, con la quale il citato Coordinamento tecnico della Commissione salute ha espresso l'assenso tecnico sull'ultima versione dell'accordo in oggetto;

Considerato che, nel corso della seduta del 3 ottobre 2024 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo e dei relativi allegati 1, 2, 3, che ne costituiscono parte integrante, con la raccomandazione, in riferimento al disposto dell'art. 17, comma 2, di voler agevolare e favorire, in particolare per le piccole regioni che si trovano in casi di assenza o indisponibilità di strutture ove realizzare il tirocinio, gli accordi interregionali;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la revisione del profilo professionale dell'operatore socio-sanitario quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite, in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, nei seguenti termini:

Art. 1.
Descrizione della figura

1. L'operatore socio-sanitario è l'operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

2. L'operatore socio-sanitario è l'operatore che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite in ambito sanitario, socio- sanitario e sociale.

3. L'operatore socio-sanitario svolge la propria attività in collaborazione con il professionista sanitario o sociale di riferimento, e in integrazione con gli altri operatori sanitari e sociali.

La collaborazione si realizza attraverso piani e programmi, nonché strumenti di integrazione professionale definiti dal professionista responsabile in base al grado di complessità e stabilità sanitaria e socio-assistenziale della persona assistita.

Art. 2.
Descrizione dello standard *professionale*

1. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona, al *caregiver* e agli ambienti di vita e di cura.

2. Gli ambiti di competenza, di seguito indicati, si articolano in abilità minime e conoscenze essenziali, come descritto nell'allegato 1:

- Aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e alla vita quotidiana

- Assicurare igiene, sicurezza e *comfort* degli ambienti di vita e di cura della persona

- Svolgere attività di assistenza alla persona a carattere sanitario e socio-assistenziale

- Svolgere attività finalizzate all'integrazione con altri operatori e al lavoro in *team*.

Art. 3.
Programmazione fabbisogno e corsi di formazione

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono il fabbisogno professionale e formativo di operatori socio-sanitari, di concerto tra le Direzioni competenti in materia di formazione professionale, sanitaria e sociale, nonché provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.

2. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I corsi di formazione per la qualificazione di operatore socio-sanitario sono erogati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano direttamente o attraverso le aziende sanitarie, gli altri enti del Servizio sanitario regionale, i soggetti accreditati per la formazione, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-regioni e province autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR) di concerto tra le aree della formazione professionale e quella sanitaria, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Gli enti accreditati/autorizzati devono garantire un partenariato con le strutture ospitanti i tirocini di cui all'art. 14. A tal fine gli enti devono stipulare accordi/convenzioni, entro la data di avvio del corso, con una o più strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e con una o più strutture socio-sanitarie/assistenziali accreditate/autorizzate e/o scolastiche, finalizzato a garantire il necessario apporto tecnico-specialistico relativamente all'effettuazione del tirocinio e all'acquisizione delle necessarie dotazioni logistiche, strumentali e professionali, quando non direttamente possedute, per le attività d'aula e di carattere pratico.

5. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 23, ogni regione e provincia autonoma pubblica con fini conoscitivi e nell'ambito del settore socio-sanitario l'elenco degli attestati rilasciati nel proprio territorio.

Art. 4.
Contesti operativi

1. L'operatore socio-sanitario opera nei contesti sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, presso i servizi e le strutture ospedaliere e distrettuali, territoriali, residenziali, semi-residenziali, presso le strutture scolastiche, le strutture penitenziarie, in strutture psichiatriche e *setting* ambulatoriali, a domicilio dell'assistito nonché presso ulteriori contesti che in ragione dell'evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali potranno necessitare della presenza dell'operatore socio-sanitario.

Art. 5.
Relazioni con altre professioni

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione e, in relazione alla tipologia dell'attività, con la supervisione dei professionisti preposti all'assistenza sanitaria, socio- sanitaria e sociale, nell'ottica dell'integrazione multi-professionale attenendosi alla pianificazione individuale, ai piani di lavoro e alle attribuzioni di attività dirette alla persona da parte dei professionisti sanitari, e assistenti sociali, in relazione alla complessità/criticità e al contesto operativo. L'operatore socio-sanitario è responsabile della corretta esecuzione delle attività attribuite.

2. Il professionista di riferimento per l'operatore socio-sanitario è individuato in base alla finalità e al contenuto dell'attività svolta dell'operatore socio-sanitario così come indicato nell'allegato 1.

Ulteriori specificazioni sono riportate nella premessa dell'Allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6.
Competenze e abilità minime

1. Le competenze, le abilità minime e le conoscenze essenziali dell'operatore socio-sanitario sono contenute nell'Allegato 1.

Art. 7.
Requisiti di ammissione al corso

1. Per l'accesso ai corsi di operatore socio-sanitario è richiesto il compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso e il possesso del diploma del primo ciclo di istruzione.

2. Chi ha conseguito il titolo di studio all'estero di pari livello deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente o corrispondente, che attesti il livello di scolarizzazione e deve possedere certificazione di competenza/attestazione linguistica della lingua italiana orale e scritta equivalente al livello almeno B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue o altra attestazione valida ai sensi degli accordi vigenti.

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano, il requisito concernente la conoscenza della lingua è riferito rispettivamente alle lingue italiana o francese e italiana o tedesca, in cui viene svolto il corso di formazione.

3. Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo scolastico o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.

Art. 8.
Prove di ammissione al corso

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi.

Art. 9.
Sorveglianza sanitaria

1. Per l'esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente profilo professionale di operatore socio-sanitario gli ammessi ai corsi sono sottoposti ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente secondo protocolli di sorveglianza sanitaria definiti a livello regionale e provinciale. Agli studenti devono essere proposte le vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 10.
Requisiti minimi del corso di formazione

1. Il corso di formazione ha una durata complessiva non inferiore a 1000 ore, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi.

2. Il corso è strutturato in due moduli didattici: un modulo relativo alle competenze di base e un modulo relativo alle competenze professionalizzanti, i cui obiettivi sono esplicitati nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente atto.

3. Il modulo delle competenze di base, finalizzato all'orientamento e motivazione al ruolo nonché all'apprendimento delle conoscenze di base, ha una durata di almeno 200 ore di teoria.

4. Il modulo delle competenze professionalizzanti, finalizzato all'apprendimento delle conoscenze e competenze professionali, ha una durata di almeno 800 ore di cui: 250 ore di teoria, 100 ore di esercitazioni/laboratori, 450 ore di tirocinio.

Art. 11.
Aree disciplinari e docenza

1. I moduli di cui all'art. 10 sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:

a. area socio-culturale, legislativa e istituzionale,

b. area tecnico operativa,

c. area relazionale.

2. Le materie essenziali suddivise per aree disciplinari, con indicazione del monte orario minimo per area disciplinare, sono elencate nell'Allegato 2.

3. Le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle 450 ore di teoria, possono prevedere fino a 20 ore di attività didattica, effettuata anche in forma seminariale, dedicate a tematiche rilevanti ed emergenti, coerenti con gli obiettivi del piano socio-sanitario regionale o provinciale.

4. I requisiti minimi coesistenti per l'affidamento della docenza sono:

a. coerenza tra competenze disciplinari relative alla materia di insegnamento e il *curriculum* professionale del docente;

b. per tutti gli insegnamenti, ad esclusione di informatica, il docente deve essere in possesso di laurea triennale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, pertinenti ai contenuti dell'insegnamento;

c. attività professionale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo, per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto all'anno scolastico di riferimento.

5. Parti di insegnamento a contenuto tecnico-pratico ed esercitazioni/laboratori possono essere affidati a OSS, con comprovata esperienza lavorativa o precedenti esperienze formative nei corsi di qualifica a integrazione dell'attività del docente incaricato.
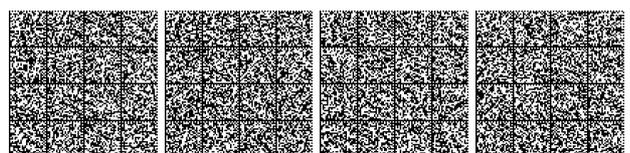
6. Ulteriori requisiti possono essere individuati dalle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12.
Metodologie didattiche

1. Le metodologie didattiche devono favorire l'apprendimento mediante approccio interattivo, privilegiando un approccio didattico basato sulla problematizzazione di casistica specifica che favorisca l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche.

2. Fermo restando che deve essere privilegiata la formazione in presenza, possono essere utilizzate le metodologie di Formazione a Distanza (FAD) ed *e-learning* nella misura massima prevista dagli accordi vigenti.

3. Il sistema di formazione a distanza ed *e-learning* deve assicurare il monitoraggio del processo di formazione dei partecipanti e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati delle attività svolte, nonché adeguati sistemi di controllo della partecipazione alle attività formative.

4. Le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere modalità di studio/approfondimento guidato, finalizzate a facilitare l'apprendimento dei corsisti, fino ad un massimo del 10% del monte ore di teoria.

5. Le esercitazioni/laboratorio sono propedeutiche al tirocinio e finalizzate all'apprendimento di attività tecnico-procedurali e abilità relazionali comunicative in ambiente protetto.

Possono essere condotte da docenti del corso, *tutor*, esperti, in possesso di competenze specifiche relative ai contenuti e alle metodologie delle stesse.

Art. 13.
Coordinatore del corso

1. Deve essere individuato il coordinatore per la gestione dei corsi, il quale garantisce la realizzazione delle attività didattiche, la progettazione del tirocinio e delle attività di studio guidato nonché l'integrazione tra la formazione teorica e il tirocinio.

2. Il coordinatore del corso deve essere in possesso della laurea magistrale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o educativo-formativo ed esperienza professionale pluriennale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o nella gestione di corsi di formazione per il profilo di operatore socio-sanitario.

3. I coordinatori dei corsi per O.S.S. titolari dell'incarico da almeno 5 anni, anche non continuativi negli ultimi 10, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 23, possono mantenere le loro funzioni, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma 2.

Art. 14.
Tirocinio e tutoraggio

1. Il percorso formativo prevede un tirocinio guidato finalizzato all'apprendimento delle attività descritte nell'Allegato 1, con il coinvolgimento diretto dei tirocinanti nelle attività previste.

Il tirocinio è la modalità privilegiata ed insostituibile di apprendimento del ruolo professionale attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale ed organizzativa.

2. L'organizzazione del percorso di tirocinio deve prevedere più esperienze in modo da garantire l'acquisizione delle competenze nei diversi contesti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e/o scolastici, da svolgersi presso gli enti pubblici o privati autorizzati o accreditati. In particolare, devono essere previste almeno 150 ore di tirocinio in contesto sanitario. Il personale che già opera in contesti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e/o scolastici può svolgere il tirocinio, fino ad un massimo del 30% del monte ore complessivo, presso la medesima struttura, purché le attività svolte siano coerenti con le competenze previste e vengano attivate le procedure relative al tirocinio curricolare nel rispetto della normativa vigente.

3. La programmazione e supervisione dei tirocini è affidata ad un *tutor* il quale è un professionista sanitario con esperienza professionale di almeno 3 anni in ambito sanitario, socio-sanitario, in possesso di laurea triennale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. I *tutor* dei corsi per O.S.S. titolari dell'incarico da almeno 5 anni, anche non continuativi negli ultimi 10, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 23, possono mantenere le loro funzioni, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma 3.

5. Il *tutor* è competente nello svolgimento di attività di rielaborazione delle esperienze di tirocinio, finalizzate alla sistematizzazione e integrazione delle conoscenze apprese alle casistiche di assistiti frequenti e significative, tali attività sono comprese nell'ambito delle 450 ore di tirocinio, e possono variare da 10 a 30 ore; svolge, inoltre, le attività finalizzate alla realizzazione delle attività di studio guidato, qualora previste.

6. L'attività di tirocinio viene svolta con il ricorso a guide di tirocinio, individuate tra il personale già operante presso le strutture dove si svolge il tirocinio stesso, adeguatamente formato, qualificato e competente nelle attività che devono essere apprese dal tirocinante.

7. Alla valutazione dei tirocinanti concorrono il *tutor* e le guide di tirocinio.

Art. 15.
Frequenza

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non può essere ammesso all'esame di qualifica il corsista che abbia superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che comunque non può essere superiore al 10% delle ore complessive.

2. In caso di assenza del corsista superiore al 10% delle ore complessive, il percorso formativo si considera interrotto e l'eventuale completamento avverrà secondo modalità stabilite dalla regione o provincia autonoma.

Art. 16.
Comitato didattico

1. Il comitato didattico è costituito da docenti, dal *tutor* ed è presieduto dal coordinatore del corso.

2. Il comitato didattico concorre con il coordinatore del corso alle funzioni di programmazione e valutazione necessarie a garantire l'apprendimento delle competenze attese per il profilo. Valuta periodicamente nonché al termine del percorso formativo il livello di acquisizione delle conoscenze e competenze per ciascun corsista determinandone l'ammissione all'esame di qualifica.

Art. 17.
Esame di qualifica - Commissione d'esame

1. Sono ammessi all'esame di qualifica i corsisti che al termine del percorso formativo abbiano

riportato valutazioni positive in tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio.

2. Ai fini della validità del titolo l'attività formativa e il tirocinio si svolgono interamente nel territorio della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano in cui è stato autorizzato il corso, così come il relativo esame finale, fatti salvi specifiche deroghe in osservanza degli accordi interregionali vigenti.

3. L'esame di qualifica consiste in una prova teorica scritta e orale e una prova pratica finalizzate a verificare rispettivamente l'ap-

prendimento delle conoscenze e l'acquisizione di conoscenze e abilità pratiche e tecniche previste dal profilo, nel rispetto della normativa vigente.
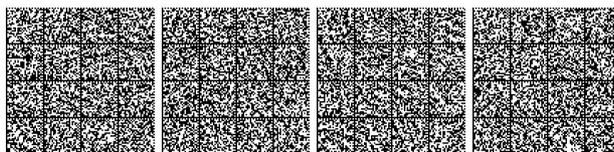
4. L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013.

5. La commissione d'esame, nominata in base alle disposizioni delle rispettive regioni e Provincie autonome, è composta come segue:

- un rappresentante della regione o Provincia autonoma di Trento e di Bolzano con funzione di presidente della commissione;
- un professionista sanitario, di norma infermiere ed un professionista dell'area socio-sanitaria, di norma assistente sociale, esterni all'organizzazione del corso, individuati secondo le modalità definite da ogni regione o provincia autonoma;
- il coordinatore del corso o il *tutor* e un docente del corso;
- un rappresentante nominato dall'Assessorato competente in materia sanitaria della regione o Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, se non già individuato in qualità di presidente di commissione.

Ulteriori componenti possono essere individuati dalle regioni e province autonome.

6. Le regioni e province autonome provvedono alla definizione delle prove di esame e l'esame si intende superato qualora entrambe le prove abbiano esito positivo.

7. Al corsista che supera l'esame, è rilasciato dalle regioni e dalle province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, il cui contenuto minimo è riportato nel modello di cui all'Allegato 3 che forma parte integrante del presente accordo.

8. L'attestato reca gli estremi dell'atto regionale o provinciale con cui è stato autorizzato il corso, i riferimenti degli enti formativi nonché la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private accreditate che hanno materialmente erogato i corsi.

9. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio degli attestati relativi all'acquisizione delle certificazioni previste ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro nel rispetto degli accordi vigenti.

Art. 18.
Aggiornamento

1. Gli operatori socio-sanitari sono obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno un'ora per ogni mese lavorato nell'anno di riferimento, con la possibilità di completamento della formazione nel triennio successivo, a partire dall'anno seguente a quello di conseguimento della qualifica.

2. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale e gli enti privati sono tenuti a prevedere l'aggiornamento annuale dei dipendenti da inserire negli appositi piani formativi secondo quanto previsto dagli obiettivi dei rispettivi piani socio-sanitari regionali o dagli atti di indirizzo regionale del settore sanitario, socio-sanitario e sociale.

3. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, dagli enti formativi accreditati/autorizzati dalle regioni ad erogare la formazione degli operatori socio-sanitari.

4. L'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 23.

Art. 19.
Titoli pregressi e riconoscimento di crediti formativi

1. Le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto del proprio sistema di formazione possono valutare i titoli pregressi e esami sostenuti nell'ambito di percorsi formativi ai fini del riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario.

2. Ai percorsi integrativi rivolti a coloro che hanno conseguito, ai sensi del previgente ordinamento dell'istruzione professionale, la qualifica di «operatore dei servizi sociali», il titolo post-qualifica di «tecnico dei servizi sociali», nonché il diploma di «tecnico dei servizi socio-sanitari» *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010, e agli studenti frequentanti gli Istituti professionali di Stato indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali, di cui al decreto legislativo n. 61/2017, si applicano le disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, fino alla data di approvazione di specifico Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 20.
Titoli esteri

1. L'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali ascritte alla figura dell'operatore socio-sanitario da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri è condizionato al riconoscimento della qualifica da parte del Ministero della salute oppure al riconoscimento di crediti formativi secondo quanto previsto al precedente art. 19 comma 1, da effettuarsi sulla base di appositi criteri che verranno individuati con accordo interregionale.

Art. 21.
Equipollenza qualifica professionale

1. La qualifica professionale di operatore socio-sanitario acquisita ai sensi del previgente Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 febbraio 2001 è equipollente alla qualifica professionale acquisita ai sensi del presente Accordo.

Art. 22.
Disapplicazione - disposizioni transitorie

1. L'Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 febbraio 2001 relativo all'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario è disapplicato dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 23.

2. I corsi di formazione già autorizzati dalle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 23 possono essere portati a compimento fermo restando che entro ventiquattro mesi dalla medesima data dovranno trovare applicazione le nuove disposizioni.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal presente Accordo.

Art. 23.
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute.

Art. 24.
Clausola di invarianza

1. L'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Presidente: CALDEROLI

Il Segretario: D'AVENA

ALLEGATO *1*

A. RIFERIMENTO ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

Aree di attività:

ADA.19.01.22- Attività di supporto all'assistenza infermieristica in struttura (Ospedale o RSA)
ADA.19.02.14 – Servizi assistenziali di supporto a soggetti in condizioni disagiate (mensa, trasporto sociale, distribuzione beni di prima necessità, servizi di igiene alla persona)
ADA.19.02.15 – Realizzazione di interventi assistenziali volti a favorire la domiciliarità dei soggetti deboli con necessità assistenziali limitate
ADA. 19.02.17 – Assistenza primaria e cura dei bisogni dell'utente in strutture semiresidenziali e residenziali

Livello EQF della qualificazione in uscita: 3

Il livello EQF è riportato a titolo indicativo nelle more della procedura di referenziazione di cui al DM 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.

B. COMPETENZE, ABILITÀ MINIME E CONOSCENZE ESSENZIALI DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO

L'operatore socio-sanitario ha competenze e abilità rivolte al soddisfacimento dei bisogni primari delle persone assistite nei contesti sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, presso i servizi e le strutture ospedaliere e distrettuali, territoriali, residenziali, semi-residenziali, presso le strutture scolastiche, le strutture penitenziarie, in strutture psichiatriche e setting ambulatoriali, a domicilio dell'assistito nonché presso ulteriori contesti che in ragione dell'evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali potranno necessitare della presenza dell'operatore socio sanitario.
Effettua le attività di assistenza alla persona adattando l'approccio relazionale alle caratteristiche degli assistiti/caregiver, attivandosi per l'umanizzazione delle cure; utilizza comportamenti di sicurezza per sé e la persona assistita.

Le sue competenze sono finalizzate a favorire il benessere e l'autonomia della persona assistita con problemi di salute acuti o cronici, disabilità, disturbi di salute mentale, dipendenza patologica, disagio sociale-emarginazione, in tutte le fasi della vita, compresa la terminalità e a garantire la sicurezza dell'ambiente di vita e di cura.

L'operatore socio-sanitario è un componente dell'equipe assistenziale, collabora con i professionisti sanitari e socio-sanitari secondo l'organizzazione del contesto in cui è inserito.

Mantiene aggiornate le proprie competenze contribuendo alla definizione del proprio bisogno di formazione.

In base al grado di complessità/criticità della persona e al contesto operativo, l'operatore socio-sanitario svolge le attività come da pianificazione del professionista sanitario o assistente sociale, responsabile dell'assistenza, che assicura il monitoraggio e la valutazione periodica delle condizioni della persona assistita, in un contesto organizzativo in cui sono definiti ambiti di competenza, responsabilità degli operatori e sono presenti piani di lavoro e sistemi di verifica.
L'attribuzione delle attività avviene mediante strumenti di integrazione professionale quali pianificazioni assistenziali e/o socio-assistenziali, prescrizioni o altre modalità che garantiscano completezza e continuità informativa.

L'operatore socio sanitario realizza in autonomia le attività a elevata standardizzazione, svolte in maniera ricorrente o inserite in piani assistenziali standard.

Svolge, inoltre, attività di pulizia e igiene degli ambienti di vita, di cura e comfort ambientale, stoccaggio di dispositivi, medicinali e altri materiali impiegati per l'erogazione dell'assistenza, se funzionali alla prevenzione delle infezioni associate ai processi assistenziali, alla promozione della sicurezza e al raggiungimento degli obiettivi di cura.

Le attività dell'operatore socio-sanitario afferiscono alle seguenti aree di competenza:

- Aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e alla vita quotidiana
- Assicurare igiene, sicurezza e comfort degli ambienti di vita e di cura della persona
- Svolgere attività di assistenza alla persona a carattere sanitario e socio-assistenziale
- Svolgere attività finalizzate all'integrazione con altri operatori e al lavoro in team

Le competenze, determinate dall'insieme delle abilità minime e dalle conoscenze essenziali, sono di seguito descritte.

COMPETENZA 1 ***Aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e nelle attività di vita quotidiana***	
ABILITÀ MINIME	**CONOSCENZE ESSENZIALI**
Svolgere attività finalizzate al mantenimento di: postura, deambulazione, mobilizzazione, spostamenti/trasferimenti anche utilizzando ausili, protesi e ortesi prescritti. Svolgere attività finalizzate alla cura del corpo e igiene personale, vestizione, alimentazione e idratazione ed espletamento delle funzioni di eliminazione con un approccio finalizzato al mantenimento dell'autonomia dell'assistito. Supportare la persona assistita nelle attività di vita quotidiane inclusa l'effettuazione di acquisti di cibo, vestiario e altri beni di prima necessità. Attuare pratiche per favorire l'igiene del sonno e del riposo Favorire il comfort ambientale	Cura del corpo e igiene nelle diverse fasi di vita, principali condizioni cliniche e livelli di autonomia/dipendenza. Procedure per la cura del corpo e igiene. Elementi di normalità e alterazioni della nutrizione. Principi nutritivi, caratteristiche nutrizionali, igiene degli alimenti e delle miscele nutrizionali. Modalità di conservazione degli alimenti, preparazione, distribuzione del pasto nei diversi contesti e attività di supporto all'assunzione in sicurezza di alimenti e di liquidi, anche per via enterale Elementi di normalità e alterazioni della funzione di eliminazione, relativi dispositivi di raccolta. Presidi per l'eliminazione urinaria e fecale negli assistiti con limitazione della mobilità Movimento e attività fisica. Interventi di supporto al movimento della persona dipendente o parzialmente dipendente Interventi di supporto al riposo e sonno nei vari contesti Procedure per il posizionamento, mobilizzazione, trasferimenti e deambulazione della persona assistita Prevenzione dei rischi conseguenti alla ridotta attività fisica Caratteristiche del microclima e azioni per il comfort ambientale
Realizzare le attività relative alle proprie competenze rispettando i valori guida collegati alla soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana: la dignità, riservatezza e privacy il rispetto della volontà, tutela della dignità della persona assistita Contribuire nella realizzazione delle attività al rispetto delle differenze culturali, etniche, generazionali e di genere	Concetti e principi di deontologia, etica e bioetica, anche in riferimento a tematiche specifiche: - diritti della persona e i diritti del malato in relazione anche alle differenze culturali, generazionali e di genere, - informazione e il consenso informato, - riservatezza e segreto professionale, - libertà di movimento e contenzione evitabile, - accanimento terapeutico, direttive anticipate di trattamento e differenza tra eutanasia e suicidio assistito, - donazione d'organi e tessuti

Interagire con la persona assistita/caregiver utilizzando stile comunicativo o tecniche di contatto adeguati alle loro capacità, disabilità e caratteristiche personali, anche con l'ausilio di strumenti	La comunicazione e la relazione nel processo assistenziale. Le reazioni alla malattia e i meccanismi di difesa nelle varie fasi di vita Metodi e tecniche comunicativo-relazionali per favorire il comfort e il coinvolgimento della persona assistita e della famiglia alle procedure assistenziali. La comunicazione con la persona con declino cognitivo, con delirium, afasica e con eminegligenza. La comunicazione infantilizzante. Fraseologia minima in lingua inglese/veicolare finalizzata all'ambito assistenziale di competenza.

COMPETENZA 2 ***Assicurare igiene, sicurezza e comfort degli ambienti di vita e di cura della persona***	
ABILITÀ MINIME	**CONOSCENZE ESSENZIALI**
Adottare misure di prevenzione delle infezioni associate ai processi assistenziali al fine di garantire la sicurezza della persona assistita e dell'ambiente Eseguire attività per la pulizia, disinfezione, sterilizzazione e/o alta disinfezione di materiali/dispositivi e per la loro conservazione, secondo procedure in uso Effettuare la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente Svolgere attività di pulizia, cura e disinfezione dell'unità di vita, degli ambienti e degli oggetti, a domicilio o nelle strutture di cura, se funzionali alla prevenzione delle infezioni associate ai processi assistenziali, alla promozione della sicurezza e al raggiungimento degli obiettivi di cura	Misure standard per la prevenzione delle infezioni associate ai processi assistenziali: catena infettiva, igiene delle mani, appropriatezza e modalità di utilizzo dei sistemi barriera (guanti, protezione vie aeree,..), manipolazione in sicurezza aghi e taglienti Raccolta e stoccaggio dei rifiuti non sanitari e dei rifiuti sanitari in base alle normative vigenti Misure ambientali: pulizia, sanificazione e disinfezione Ricondizionamento di strumenti e attrezzature utilizzate per l'assistenza e procedure per la sterilizzazione e/o alta disinfezione di materiali/dispositivi/presidi riutilizzabili Stoccaggio e conservazione di presidi, attrezzature e strumenti medico-sanitari e medicinali Misure e procedure di prevenzione basate sulla modalità di trasmissione: trasmissione da contatto, trasmissione da droplet trasmissione via aerea Percorso pulito/sporco e ciclo della biancheria
Attuare comportamenti idonei per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro	Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; sorveglianza sanitaria. Principali rischi lavorativi nelle attività sanitarie (movimentazione manuale dei carichi, radiazioni ionizzanti, biologico, chimico) e misure di prevenzione Prevenzione e misure di protezione degli incendi Norme di sicurezza nell'utilizzo di gas medicali Rischio elettrico e misure di prevenzione degli incidenti Prevenzione dello stress lavoro-correlato, lavoro a turni, mobbing/molestie

COMPETENZA 3 ***Svolgere attività assistenziali a carattere sanitario e socio-assistenziale***	
ABILITÀ MINIME	**CONOSCENZE ESSENZIALI**
Predisporre materiali, ausili, attrezzature e apparecchi elettromedicali per indagini e attività di assistenza e cura Utilizzare apparecchi elettromedicali, secondo procedura Attuare procedure per lo stoccaggio di dispositivi, medicinali e altri materiali impiegati per l'erogazione dell'assistenza Prelevare campioni biologici la cui raccolta non richiede manovre invasive e provvedere alla loro conservazione e trasporto, se previsto Effettuare la preparazione di provette, etichette e compilare la modulistica per le parti di competenza.	Preparazione di materiali, ausili, attrezzature e apparecchi elettromedicali per indagini e attività di assistenza e cura Procedure che prevedono l'utilizzo di apparecchi elettromedicali di semplice uso Procedure non invasive per la raccolta di campioni biologici Modalità di predisposizione di dispositivi per raccolta di campioni biologici con impiego di dati anagrafici; conservazione e sicurezza nel trasporto dei campioni
Rilevare e registrare parametri vitali, segni e sintomi di alterazione, anche con l'utilizzo di monitor multiparametrici Collaborare alla rilevazione di altri dati funzionali alla definizione del bisogno assistenziale mediante l'applicazione di scale di valutazione validate per personale di supporto.	Salute e malattia Concetti delle varie forme di trattamento: farmacologico/chirurgico/radioterapico, dietetico, attività fisica. Approccio terapeutico, palliativo, riabilitativo alla persona con malattia cronica Anatomia e fisiologia ~~degli~~ dei principali apparati e strutture corporee (muscolo-scheletrico, respiratorio, cardiocircolatorio, gastro-intestinale, urinario, genitale e riproduttivo, cute e annessi) Principali alterazioni e manifestazioni: disidratazione, malnutrizione in eccesso/difetto, dispnea, cianosi, apnea, cefalea, nausea e vomito, prurito, singhiozzo, angina, edema, trombosi, ipertensione/ipotensione arteriosa, ittero, ematemesi, ascite, pirosi gastrica, tremore, declino cognitivo (elenco non esaustivo) Procedure per la rilevazione di parametri vitali Segnali di "allerta" I bisogni della persona nelle varie fasi di vita e nelle varie culture Rilevazione di dati utili alla definizione dei bisogni assistenziali
Collaborare nel fornire informazioni ad assistiti e caregiver per l'appropriata fruizione dei servizi socio-sanitari e assistenziali	Organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali equipe assistenziale nei diversi contesti sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, integrazione con la famiglia, la comunità e le associazioni di volontariato Il ruolo della famiglia, del caregiver e della rete sociale
Rilevare le necessità/bisogni assistenziali e attuare interventi assistenziali rispetto alle attività di vita quotidiana alle persone assistite con specifiche problematiche	Attività di assistenza nelle più comuni situazioni di bisogno: I bisogni della persona e della famiglia/caregiver, le necessità di aiuto collegati alle ADL, servizi e reti territoriali in specifiche situazioni assistenziali: disabilità, demenza, Parkinson, ictus, Intervento chirurgico, procedure assistenziali di base nelle fasi pre, intra e post operatoria, mantenimento dell'asepsi chirurgica Il processo di invecchiamento, declino cognitivo e le conseguenze sull'autonomia e il benessere psico-fisico dell'anziano;

	Principali manifestazioni cliniche delle demenze e del morbo di Parkinson, supporto nello svolgimento delle attività di vita quotidiana, le modalità relazionali con l'assistito e la famiglia, ruolo e attivazione della rete sociale Principali bisogni e problemi di salute della persona con disabilità in età evolutiva e adulta Le dipendenze patologiche, servizi per le dipendenze, strategie di recupero terapeutico Stereotipi e pregiudizi sui disturbi psichiatrici, organizzazione dei servizi di salute mentale e principali manifestazioni cliniche–e segni di allerta, il lavoro d'equipe in psichiatria La prevenzione degli incidenti domestici Disagio sociale- emarginazione, principali interventi di assistenza socio-assistenziale
Collaborare alla cura della salma e provvedere al suo trasferimento	Cure di fine vita, approccio alla persona morente e supporto alle persone coinvolte nei processi di perdita e lutto, sintomatologia comune nella persona morente e attività di supporto Pratiche di cura della salma nel rispetto della multiculturalità
Attuare misure per la riduzione del rischio di cadute, lesioni, , sindrome da allettamento e altri rischi correlati alle caratteristiche delle persone assistite, secondo procedure in uso	Procedure per la prevenzione dei rischi di cadute, lesioni (da pressione, da lacerazione e stiramento, da dislocazione di dispositivi), sindrome da allettamento
Rilevare e registrare, secondo procedure in uso, quantità e qualità delle escrezioni sostituendo al bisogno i dispositivi di raccolta	Le escrezioni e relativi sistemi di drenaggio e procedure di raccolta
Eseguire medicazioni semplici e bendaggi, secondo procedure in uso	Procedure di medicazione e bendaggio
Sostenere, compensare o sostituire, nelle situazioni a bassa complessità assistenziale e stabilità clinica, assistiti e famigliari nello svolgimento di attività di autocura, intervenendo direttamente anche nella preparazione e nell'assunzione di terapia farmacologica, con la supervisione e indicazioni operative dell'infermiere o del medico.	Le principali attività di autocura: attività fisica, alimentazione, igiene, autogestione di ausili e dispositivi Forme farmaceutiche, modalità di assunzione della terapia farmacologica frequentemente auto-gestita
Partecipa ai programmi di prevenzione, promozione ed educazione alla salute in base alle rispettive competenze Realizzare attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione e recupero funzionale, secondo procedure in uso	Principali attività finalizzate alla prevenzione e promozione della salute Principali attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione e recupero funzionale: attività fisica, orientamento alla realtà, attività manuali
Attuare misure di primo soccorso e pronto intervento, secondo procedure in uso	Principali situazioni che richiedono primo intervento Posizioni di sicurezza Procedure di BLS-D Sicurezza e comfort nel trasporto della persona traumatizzata Principi della chiamata in situazioni di emergenza Il servizio di emergenza territoriale e intra-ospedaliero

Supportare la persona assistita nelle interazioni personali, nel mantenere i rapporti parentali e amicali e i ritmi di vita-lavoro/scuola-tempo libero Supportare la persona assistita a partecipare ad attività ricreative finalizzate al mantenimento/sviluppo dell'integrazione sociale Collaborare alla realizzare attività di animazione e di socializzazione rivolte ai singoli e a gruppi Aiutare la persona assistita a mantenere pratiche religiose e spirituali Aiutare la persona assistita nel disbrigo di pratiche burocratiche e nell'accesso a servizi	Individuo ed interazioni sociali: il gruppo, il ruolo, i processi di relazione Modelli famigliari e impatto del caregiving sulla famiglia Attività e tecniche di animazione sociale, ludiche e culturali in relazione alle diverse età e condizioni Caratteristiche e finalità delle attività ludico-espressive Attività di animazione, risorse e figure coinvolte Pratiche religiose e significato della spiritualità

COMPETENZA 4 ***Svolgere attività finalizzate a lavoro in team e in integrazione con altri operatori***	
ABILITÀ MINIME	**CONOSCENZE ESSENZIALI**
Verificare e registrare dati e osservazioni sugli effetti delle attività svolte, segnalando ai professionisti di riferimento le anomalie o le circostanze che possono influire sull'assistenza, considerando i feedback dell'assistito Utilizzare strumenti comunicativi e informativi all'interno del contesto in cui svolge la propria attività anche per assicurare la continuità delle cure Collaborare alla definizione dei piani di lavoro per quanto di competenza *Collaborare ai processi di valutazione della qualità del servizio, per quanto di propria competenza, proponendo azioni di miglioramento relative al proprio ambito di attività** *Contribuire alla formazione di personale in tirocinio e all'inserimento dei neoassunti, per quanto di competenza**	Diritto costituzionale alla salute Principali riferimenti legislativi sul sistema sanitario nazionale/regionale/provinciale Profilo e metodi di lavoro in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale Il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e con il privato. Diritti e doveri del dipendente. Responsabilità civile/penale/disciplinare Il lavoro in autonomia, in collaborazione, con supervisione Ambiti di competenza dei professionisti che compongono le equipe nei diversi contesti Trasmissione di informazioni e strumenti operativi, strumenti informatici Il progetto assistenziale individualizzato (PAI)
Utilizzare modalità comunicativo-relazionali idonee ai contesti organizzativo-professionali, interagendo con gli altri operatori riconoscendo il proprio e altrui ruolo	La comunicazione e la relazione professionale. Le dinamiche dei gruppi. Stili comunicativi e integrazione nei gruppi. I conflitti nell'ambiente di lavoro. Sistemi informatizzati di comunicazione nei servizi socio sanitari

* abilità minime attese non soggette a valutazione nel percorso formativo

ALLEGATO *2*

Obiettivi relativi alle competenze di base
Il modulo di base (almeno 200 ore di teoria) è finalizzato all'orientamento e motivazione alla professione e all'apprendimento delle conoscenze di base, nello specifico è finalizzato all'acquisizione degli elementi di base utili per:

- conoscere i bisogni di base delle persone assistite;
- conoscere le caratteristiche della relazione interumana e le principali problematiche;
- conoscere l'insieme dell'offerta dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e l'ambiente scolastico;
- conoscere il profilo dell'operatore socio sanitario;
- conoscere i profili dei professionisti sanitari e dell'area socio-sanitaria;
- conoscere i principi fondamentali dell'etica;
- conoscere gli aspetti generali connessi alla salute e sicurezza sul lavoro;
- conoscere gli aspetti generali connessi al diritto del lavoro;
- conoscere gli aspetti di base dell'igiene e della salubrità degli ambienti.

Obiettivi relativi alle competenze professionalizzanti
Il modulo professionalizzante (almeno 800 ore di cui: 250 ore di teoria, 100 ore di esercitazioni/laboratori, 450 ore di tirocinio) è finalizzato all'apprendimento delle conoscenze e competenze professionali, nello specifico è finalizzato all'acquisizione degli elementi professionali in riferimento alle competenze descritte nell'Allegato 1, per:

- Aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e nelle attività di vita quotidiana
- Assicurare igiene, sicurezza e comfort degli ambienti di vita e di cura della persona
- Svolgere le attività assistenziali a carattere sanitario e sociale
- Svolgere attività finalizzate a lavoro in team e in integrazione con altri operatori

Materie essenziali suddivise per aree disciplinari

Area socio-culturale, legislativa e istituzionale - minimo 100 ore
Legislazione nazionale e regionale di interesse socio-sanitario, sanitario e sociale
Aspetti di etica, bioetica e deontologia professionale
Diritto del lavoro
Organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali
Salute, malattia e disabilità
Salute e sicurezza sul lavoro
Lingua inglese
Informatica applicata
Area tecnico-operativa - minimo 250 ore
Misure di igiene e di prevenzione delle Infezioni Correlate all'Assistenza
Principi e metodi assistenziali rivolti ai bisogni di base della persona
Approcci assistenziali e metodi nei contesti sanitario, socio-sanitario e sociale
Attività e procedure assistenziali alla persona in particolari situazioni di salute, malattia e disabilità nelle diverse fasi della vita

Primo soccorso
Area relazionale - minimo 50 ore
Elementi di psicologia
Relazione e comunicazione con l'assistito, i caregiver e l'equipe

ALLEGATO *3*

LOGO REGIONE

ATTESTATO DI QUALIFICA

di
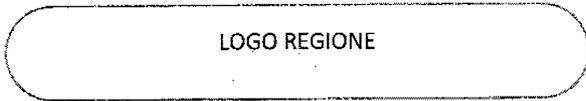
OPERATORE SOCIO SANITARIO

Ai sensi dell'Accordo....................

e della Deliberazione di Giunta Regionale..... (se adottata)

Rilasciato il............................ N° di registrazione...........................

SI ATTESTA CHE

NOME E COGNOME
____

NATO/A ______________________________________ IL____________________

HA SUPERATO LO SPECIFICO ESAME PREVISTO DALL'ART. 17 DELL'ACCORDO ....
A ________________________ IL ________________________

La Regione/P.A. o amministrazione /Ente dalla Regione delegato..

In allegato, sono fornite indicazioni in merito all'utilizzo della FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità), ai fini della validità della stessa sull'intero territorio nazionale

ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO RIGUARDANTE LA MODIFICA DELL'ACCORDO ATTO REP. N. 175/CSR DEL 3 OTTOBRE 2024, CONCERNENTE LA REVISIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DELL'OPERATORE SOCIOSANITARIO ISTITUITO CON ACCORDO DEL 22 FEBBRAIO 2001 (REP. ATTI N. 1161). (REP. ATTI N. 261/CSR DEL 18 DICEMBRE 2024).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 18 dicembre 2024:

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 ottobre 2024 (rep. atti n. 175/CSR), concernente la revisione del profilo professionale dell'operatore sociosanitario istituito con accordo del 22 febbraio 2001 (rep. atti n. 1161);

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, prot. MEF-GAB n. 43406, trasmessa il 3 ottobre 2024 all'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza (prot. DAR n. 15630) e al Ministero della salute, pervenuta dopo la conclusione della seduta in cui è stato sancito il suddetto accordo (rep. atti n. 175/CSR), con la quale sono state inviate le osservazioni rese, nella medesima data, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Considerate le suddette osservazioni, formulate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha ritenuto generica la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'art. 24 dell'accordo suindicato, ed ha evidenziato la necessità che la stessa venga integrata precisando se il percorso formativo relativo al profilo di operatore sociosanitario è attuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente oppure con oneri a carico dei soggetti fruitori dello stesso o con entrambe le modalità;

Vista la nota pervenuta il 12 novembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 17936, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso lo schema di accordo riguardante la modifica dell'Accordo atto rep. n. 175/CSR del 3 ottobre 2024, concernente la revisione del profilo professionale dell'operatore sociosanitario, a seguito della richiesta di modifica pervenuta dal Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la nota del 18 novembre 2024, prot. DAR n. 18395, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, a seguito di interlocuzioni con il Ministero della salute, ha diramato il provvedimento in parola;

Vista la nota del 19 novembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 18493 e diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 18494, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato l'assenso tecnico;

Considerato che, nel corso della seduta del 18 dicembre 2024 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo;

Acquisito quindi l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riguardante la modifica dell'accordo atto rep. n. 175/CSR del 3 ottobre 2024, concernente la revisione del profilo professionale dell'operatore sociosanitario istituito con accordo del 22 febbraio 2001 (rep. atti n. 1161) nei termini di seguito riportati:

Art. 1.

«Modifica dell'accordo atto rep. n. 175/CSR del 3 ottobre 2024, concernente la revisione del profilo professionale dell'operatore sociosanitario istituito con accordo del 22 febbraio 2001 (rep. atti n. 1161)».

1. All'art. 24, dopo il comma 1, si aggiunge il seguente comma: «2. I corsi di formazione vengono attuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente oppure con oneri a carico dei soggetti fruitori degli stessi o con entrambe le modalità.».

Il Presidente: CALDEROLI

Il Segretario: D'AVENA

25A03429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 26 marzo 2025.

Approvazione del Piano operativo SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture - 2020-2026.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

Visto decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in particolare l'art. 23 concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga», come integrata dalla delibera CIPE n. 6 del 1° maggio 2016, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Modifica della delibera CIPE n. 65/2015 (Piano diffusione banda ultra larga)» che al punto 4.1 ha destinato 3,5 miliardi di euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, alla realizzazione del Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga ed ha assegnato 2,2 miliardi di euro agli interventi di immediata attivazione nelle aree ivi indicate, individuando al punto 4.4 il profilo temporale di impiego delle risorse assegna-

te, e che al punto 4.3 ha rinviato a successiva delibera l'assegnazione di ulteriori risorse nel limite massimo di 1,3 miliardi di euro;
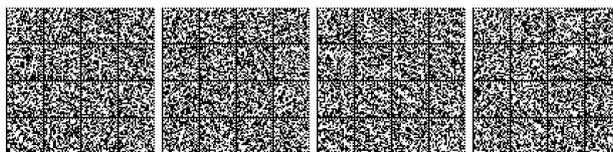
Vista la delibera CIPE n. 71 del 7 agosto 2017, recante «Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n. 65/2015 e n. 6/2016) assegnazione di risorse; nuova destinazione di risorse già assegnate; rimodulazione del profilo annuale di impiego delle risorse», che al paragrafo 3 ha tra l'altro destinato, nell'ambito dell'assegnazione di 2,2 miliardi di euro di cui al paragrafo 4.1 della delibera n. 65 del 2015, come modificato dalla delibera n. 6 del 2016, un importo complessivo di 100 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione;

Vista la delibera CIPE n. 105 del 22 dicembre 2017, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016 e n. 71 del 2017). Individuazione misure e modalità attuative per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione», che, con particolare riferimento alle sopracitate misure per il sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione, ha individuato le seguenti 3 linee di intervento: *a)* progetti di ricerca, sperimentazione, realizzazione e trasferimento tecnologico aventi ad oggetto l'applicazione della tecnologia 5G a beni e servizi di nuova generazione promossi dalle regioni coinvolte nel progetto di sperimentazione pre-commerciale del 5G posto in essere dal Ministero per lo sviluppo economico (assegnazione per un importo complessivo fino a 60 milioni di euro); *b)* progetti promossi dalle regioni, da altri dicasteri o enti pubblici di ricerca, per lo sviluppo di servizi di nuova generazione (assegnazione per un importo complessivo fino a 35 milioni di euro); *c)* sviluppo della fase II del Progetto wifi.italia.it - ampliamento della rete wifi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo (assegnazione per un importo complessivo di 5 milioni di euro);

Vista la delibera CIPE n. 61 del 25 ottobre 2018, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 105 del 2017)», che sostituisce le linee d'intervento e le relative assegnazioni, di cui al punto 1 della citata delibera CIPE n. 105 del 2017, con le seguenti: *a)* un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per il completamento del Progetto wifi.italia.it con particolare attenzione alla copertura dei piccoli comuni e delle zone periferiche delle comunità piccole, medie e grandi, ivi comprese le azioni di comunicazione volte ad informare i cittadini e le comunità locali coinvolte; *b)* un importo complessivo fino a 5 milioni di euro per azioni di rafforzamento amministrativo volte al popolamento del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture - SINFI, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33; *c)* un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali *blockchain*, intelligenza artificiale, internet delle cose, collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione; *d)* un importo complessivo di 5 milioni di euro destinato allo sviluppo della fase II del Progetto wifi.italia.it - ampliamento della rete wifi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo;

Considerato che la stessa delibera CIPE n. 61 del 2018 individua Infratel Italia infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a. quale soggetto attuatore per l'attuazione della linea di intervento contrassegnata dalla lettera *b)*, di cui al paragrafo precedente, riconoscendo per le relative attività di coordinamento, monitoraggio e certificazione della spesa un importo entro il limite di spesa del 4% del valore complessivo del suddetto stanziamento;

Vista la delibera CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021, recante «Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la delibera CIPESS n. 9 del 14 aprile 2022, recante «Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico - Modifica piano finanziario. Intervento su reti ultraveloci»;

Visto il regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica *Gigabit*, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 139 del 16 giugno 2016, avente ad oggetto «Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture», con il quale è stato affidato ad Infratel Italia S.p.a., l'incarico di realizzare le attività tecnico-operative e il coordinamento, per le medesime attività, di tutti i soggetti pubblici e privati destinatari dell'obbligo di conferimento di dati al SINFI di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

Visto l'accordo di Programma MISE-Invitalia-Infratel del 24 settembre 2020 per il conseguimento organico degli obiettivi della «Strategia nazionale per la banda ultra larga», che disciplina i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia ed Infratel per la realizzazione di tutte le attività finalizzate al potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le aree sottoutilizzate del Paese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 settembre 2019, «Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 maggio 2016, concernenti le procedure di accesso e consultazione al SINFI»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 maggio 2019 di approvazione del Piano operativo SINFI;

Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 1° giugno 2022 - Applicazione sanzioni amministrative. Obblighi derivanti dall'istituzione del SINFI;
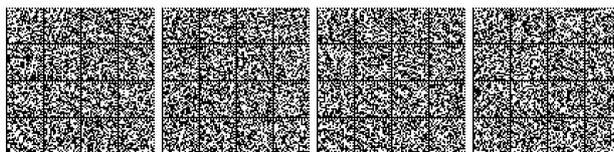
Ravvisata la necessità di aggiornare il Programma operativo per ridefinire l'allocazione delle risorse per lo svolgimento delle azioni di rafforzamento amministrativo volte al popolamento del SINFI sulla base delle esigenze emerse in sede di attuazione delle fasi progettuali;

Vista la proposta di aggiornamento del «Piano operativo SINFI» elaborata da Infratel Italia S.p.a., fermo restando lo stanziamento di 5 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il «Piano operativo SINFI 2020-2026 - Catasto nazionale delle infrastrutture del sottosuolo e del sopra suolo», allegato al presente decreto.

2. La Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle imprese e del made in Italy è incaricata di dare esecuzione al presente provvedimento e di vigilare sulla realizzazione delle relative attività.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2025

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 773

AVVERTENZA:

Per la consultazione del Nuovo Piano Operativo SINFI si rimanda alla pagina del sito istituzionale: www.mimit.gov.it - area decreti ministeriali.

25A03493

DECRETO 6 giugno 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa agricola Fiumicello a r.l.», in Montescaglioso.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 2004, n. 345, con il quale la società cooperativa «Soc. coop. agricola Fiumicello a r.l.», con sede in Montescaglioso (MT) (codice fiscale 00293970737), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Massimo Meleleo è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 7 maggio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Massimo Meleleo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Massimo Meleleo, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. coop. agricola Fiumicello a r.l.», con sede in Montescaglioso (MT) (codice fiscale 00293970737), il dott. Mariano Totaro, nato a Lagonegro (PZ) il 25 settembre 1968 (codice fiscale TTRMRN68P25E409T), ivi domiciliato in via Napoli n. 46.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03458

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 27 maggio 2025.

Società «AMA S.p.a.» - Stabilimento sito nel Comune di Roma, Municipio VI, in via di Rocca Cencia, 301 - Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 e n. 47 del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, rispettivamente del 29 settembre 2023 e del 28 novembre 2024. (Ordinanza n. 26).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006;

l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

Visti:

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[…] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale…»;

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa;

Vista la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'area via e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla struttura commissariale in avvalimento denomi-

nata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con cui sono state ulteriormente specificate «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022», nonché con le recenti pronunce giurisprudenziali;

Visto il piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

Visto il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del decreto-legge 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con d.m. 24 giugno 2022, n. 257;

Visti:

la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gerarchia fra le attività di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (*BAT- Best Available Techniques*);

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

comunicazione 2018/C 124/01 del 9 aprile 2018 della UE «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti»;

direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;

direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422 del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal titolo III-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-*bis* «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;

la delibera SNPA 67/2020, recante «Linee guida per l'applicazione della disciplina *End of Waste* di cui all'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152/200»;

il decreto legislativo 3 settembre 2020, n 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, così come integrate dal sottoparagrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»»;

la legge regionale Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante decreto legislativo n. 59/2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 27/1998»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei decreto legislativo n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006»;

Vista la disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024 del Commissario straordinario avente ad oggetto «Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di valutazione preliminare (art. 6, commi 9 e 9-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R. - art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e e successive modificazioni ed integrazioni) e dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A. - art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni); approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti *ex* art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) definita con disposizione n. 23/2023»;

Atteso che:

l'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, dispone che «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare la completa attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR …», le amministrazioni interessate possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate mediante la stipula di specifiche convenzioni;

l'art. 1, comma 4, lett. *o)*, del predetto decreto-legge n. 77/2021 individua quali soggetti attuatori «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;

l'art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022 dispone che «Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 [ndr Piano complementare] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR»;

l'art. 14, comma 1, del più volte richiamato decreto-legge n. 77/2021 dispone l'estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare richiamato dall'art. 42 del decreto-legge n. 50/2022 che ricomprende le azioni di realizzazione dell'impianto di selezione e valorizzazione carta/cartone di Rocca Cencia.

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato «affidamento ad AMA S.p.a., società in *house* di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;

con deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 della Giunta Capitolina, Roma Capitale, in qualità di soggetto attuatore degli interventi *de quibus*, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. *o)*, del decreto-legge n. 77/2021, ha individuato, in AMA S.p.a., il soggetto realizzatore degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR di cui ai citati decreti interministeriali del 31 agosto 2022 e del 7 agosto 2023 e, in quanto tale, preposto allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche, connesse e successive utili alla definizione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli impianti di selezio-

ne e valorizzazione carta/cartone di Rocca Cencia e Ponte Malnome, secondo quanto disciplinato con la Convenzione tra Roma Capitale e AMA S.p.a. sottoscritta in data 16 maggio 2024;

la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024.

Atteso, altresì, che:

l'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni, nella legge n. 91/2022, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (cd. Piano complementare);

con decreto interministeriale del 31 agosto 2022, istitutivo del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR, sono stati individuati i soggetti beneficiari di tale fondo, tra i quali il Comune di Roma Capitale, nonché il Piano degli interventi finanziati, di cui all'Allegato 1 al decreto medesimo, corredato dalle relative schede progettuali degli interventi identificati dal Codice unico di progetto; 4 Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022);

il successivo decreto interministeriale del 7 agosto 2023 ha rettificato l'Allegato 1 al predetto decreto interministeriale del 31 agosto 2022; nei progetti accettati e finanziati di cui al suddetto Allegato 1 rientrano gli impianti di selezione e valorizzazione carta/cartone di Rocca Cencia e di Ponte Malnome;

dette opere sono state inserite nel Piano investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategiche per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC).

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. B2519 del 31 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni la Regione Lazio ha rilasciato alla società «AMA S.p.a.» l'«Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni». per l'«Impianto integrato per il recupero e valorizzazione di rifiuti urbani non pericolosi», localizzato nel Comune di Roma (RM), via di Rocca Cencia, 301;

con determinazione dirigenziale n. G09599 del 13 agosto 2020 la Regione Lazio ha riesaminato l'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. B2519 del 31 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituendo l'Allegato tecnico allegato alla citata determinazione n. B2519/2011 ed approvando, tra l'altro, il nuovo Piano di monitoraggio e controllo (PMeC);

con determinazione n. G04876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni la Regione Lazio, ha approvato «il *revamping* impiantistico modificando l'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. B2519 del 31 marzo 2011, come riesaminata con determinazione n. G09599 del 13 agosto 2020, rilasciata a favore di AMA S.p.a., […] per l'impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma (RM), via Rocca Cencia, 301 secondo tutto quanto indicato nell'Allegato tecnico che sostituisce il precedente allegato tecnico allegato alla determinazione n. G09599 del 13 agosto 2020»;

con determinazione dirigenziale n. G09039 del 12 luglio 2022 la Regione Lazio ha ritenuto «necessario aggiornare la determinazione n. G4876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità a quanto valutato sulla base delle richieste di AMA S.p.a. condivise con l'amministrazione giudiziaria, correggendo quanto indicato relativamente ai refusi riportati nella determinazione e riemettendo l'allegato tecnico aggiornato in conformità a quanto riportato in premessa, in sostituzione di quello allegato alla determinazione n. G04786/2022, nonché le relative appendici allo stesso dovendo riemettere aggiornati il Piano di monitoraggio e controllo e la planimetria C9 considerando anche i punti di emissione relativi all'impianto di selezione e valorizzazione

delle frazioni multimateriale secche da RD (VRD Rocca Cencia), in quanto non modificati dal *revamping* di cui alla determinazione n. G04786/2022»;

con determinazione dirigenziale n. G10701 del 5 agosto 2022, la Regione Lazio ha ritenuto, altresì, «necessario emettere nuovamente l'allegato tecnico e il PMeC tenuto conto dei refusi ulteriormente presenti

nella determinazione dirigenziale n. G09039 del 12 luglio 2022 di aggiornamento della determinazione n. G4876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazione, in conformità a quanto valutato sulla base delle richieste di AMA S.p.a. condivise con l'amministrazione giudiziaria, correggendo quanto indicato relativamente ai refusi riportati nella determinazione e riemettendo l'allegato tecnico aggiornato in sostituzione di quello allegato alla determinazione n. G09039 del 12 luglio 2022, nonché il Piano di monitoraggio aggiornato esclusivamente per i refusi di stampa indicati»;

con ordinanza n. 6 del 31 ottobre 2022, prot. n. RM/169, il Commissario straordinario ha ordinato:

«1. la modifica dell'autorizzazione in essere di cui alla determinazione regionale n. G10701 del 5 agosto 2022 dell'impianto A.M.A. S.p.a. di Trattamento meccanico biologico (TMB), in via di Rocca Cencia, 301 in amministrazione giudiziaria (RG NR n. 39195/19 e RG GIP 3588/20), limitatamente ai quantitativi dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) accettati presso l'impianto TMB e nell'attività di trasferenza;

2. l'obbligo in capo ad A.M.A. S.p.a. di effettuare l'attività di trasferenza (operazione R13 dell'allegato «C» parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) sul rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate:

a) il quantitativo complessivo annuale autorizzato di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER
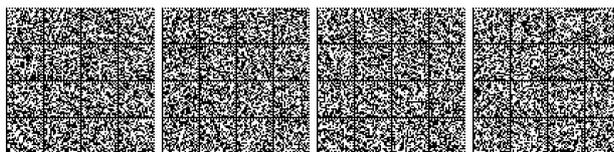
200301), accettato e trattato presso l'impianto TMB è pari a 140.000 t/anno (riduzione al 60% dei quantitativi autorizzati pari a 234.000 t/anno, fino al completamento del *revamping* impiantistico, così come autorizzato da ultimo con determinazione della Regione Lazio G10701 del 5 agosto 2022);

b) il quantitativo massimo autorizzato di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) accettato per le operazioni di trasferenza, scorporato da quello accettato e trattato presso l'impianto TMB (e quindi non concorrente alle 140.000 t/anno di cui alla precedente lettera *a)*, è pari a 4.200 t/settimana (riduzione al 60% dei quantitativi autorizzati pari a 1.000 t/giorno, fino al completamento del *revamping* impiantistico, così come autorizzato da ultimo con determinazione della Regione Lazio G10701 del 5 agosto 2022);

3. la continuazione dell'esercizio dell'impianto TMB in questione nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico, parte integrante della presente ordinanza, disponendo che, per quanto non modificato dallo stesso Allegato tecnico, resta fermo quanto stabilito nell'Allegato tecnico e nel Piano di monitoraggio e controllo di cui alla determinazione Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022»;

con ordinanza n. 8 del 6 aprile 2023, prot. n. RM/669, il Commissario straordinario ha ordinato ad AMA S.p.a. di provvedere al completo svuotamento del bacino di igienizzazione e di mettere in esercizio, per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga, il sistema di *by-pass* (come da determina della Regione Lazio G03019 del 19 marzo 2015) già presente nello schema impiantistico autorizzato a monte della sezione di igienizzazione dell'impianto di Trattamento meccanico biologico, per la matrice a prevalente frazione organica presente nel rifiuto indifferenziato, da avviare a recupero in impianti autorizzati interrompendo l'alimentazione al bacino di igienizzazione della suddetta matrice;

con nota prot. n. 0067177.U del 2 maggio 2023, acquisita in pari data agli atti del Commissario straordinario al prot. n. RM/862, AMA S.p.a. ha comunicato che in data 28 aprile 2023 si sono concluse le attività di svuotamento dei bacini di igienizzazione nel rispetto di quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 8/2023, prot. n. RM/669;

con ordinanza n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, il Commissario straordinario ha, fra l'altro, disposto «di adottare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), che comprende la pronuncia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Rocca Cencia, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio VI, in località via di Rocca Cencia, 301, proposto da AMA S.p.a., quale modifica sostanziale dell'AIA approvata con determinazione n. B2519/2011 e succesive modificazioni ed integrazioni della Regione Lazio», statuendo, altresì, «che AMA S.p.a. dia avvio alle iniziative funzionali alla riconfigurazione impiantistica del sistema di trattamento della frazione indifferenziata, in coerenza con l'ordinanza commissariale n. 8/2023, entro i termini di vigenza della medesima ordinanza»;

con ordinanza n. 34 del 27 dicembre 2023, prot. n. RM/4109, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, per un periodo non superiore alla data del 31 gennaio 2024», il Commissario straordinario ha, fra l'altro, disposto, «di autorizzare AMA S.p.a. ad effettuare le attività di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TM AMA sito in via di Rocca Cencia, 301, Roma, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana»; ha, altresì, ordinato «ad AMA S.p.a. di effettuare le attività di trasferenza (operazione R13 dell'allegato «C» parte IV del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni) in ossequio alle prescrizioni riportate nell'Allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;

con ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024, prot. n. RM/678, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, per un periodo non superiore alla data del 30 novembre 2024», il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, ha ordinato «la prosecuzione delle attività di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TM di AMA S.p.a., sito in via di Rocca Cencia, 301, Roma, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana, già autorizzate con ordinanza commissariale n. 34 del 27 dicembre 2023»;

ha, altresì, ordinato «ad AMA S.p.a. di effettuare le attività di trasferenza (operazione R13 dell'allegato «C» parte IV del decreto legislativo Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022) n. 152/06 e successive modificazione ed integrazioni) in ossequio alle prescrizioni riportate nell'Allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;

AMA S.p.a. con nota prot. 0052323.U del 4 aprile 2024, acquisita in pari data al prot. n. RM/1723, «In considerazione della perdurante situazione di contrazione della capacità di trattamento dei rifiuti indifferenziati determinata, tra l'altro, dall'indisponibilità dei due impianti TMB «Malagrotta 1» e «Malagrotta 2» di E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria», ha richiesto una proroga delle misure adottate con ordinanza n. 8 del 6 aprile 2023, prot. n. RM/669 (relativa all'attivazione del *by-pass*) e proposto lo spostamento, dall'area di ricezione dell'impianto, delle attività di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati in un'area chiusa separata fisicamente dall'area di ricezione dei rifiuti EER 200301, destinati a trattamento in impianto;

con ordinanza n. 16 dell'8 aprile 2024, prot. n. RM/1767, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e comunque, entro i termini di scadenza dell'ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024, fissati alla data del 30 novembre 2024, salvo pro-

roga», il Commissario straordinario, «per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, ha ordinato «ad AMA S.p.a. di proseguire l'esercizio del sistema di *by-pass* già disposto con ordinanza commissariale n. 8 del 6 aprile 2023, con l'avvio a recupero (di cui all'allegato C parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) dei rifiuti in uscita in impianti siti in territorio nazionale e/o estero», «di effettuare le attività di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 203001) nell'area indicata con la lettera «O» nella sezione *post operam* dell'elaborato grafico «Migliorie gestionali», parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, entro e non oltre sei mesi dalla notifica della presente ordinanza»; nonché «ad AMA S.p.a. di proseguire le attività di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TMB, per un quantitativo pari a 7.000 t/settimana, già autorizzato con ordinanza commissariale n. 34 del 27 dicembre 2023, prorogata con ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024», effettuando «le attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati in ossequio alle prescrizioni riportate nell'Allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;

con deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024, la Giunta Capitolina ha, fra l'altro, deliberato «2. di approvare i progetti di fattibilità tecnico economica allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, relativi ai seguenti interventi: […] · impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Ponte Malnome…« e «[…] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Rocca Cencia…» […] 4. Di approvare lo schema di «Convenzione per la regolazione degli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR Grandi città, di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie, del 31 agosto 2022, in esecuzione dell'art. 42 del decreto-legge aiuti n. 50/2022», allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra lo schema di Convenzione già approvato con DGC 468/2023»;

nella medesima deliberazione è riportato che «AMA S.p.a., per ciascun impianto, ha eseguito le attività di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, come risulta da documentazione trasmessa da AMA S.p.a., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le attività di verifica sono espletate avvalendosi di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 34 allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023), che ha svolto la verifica della documentazione secondo quanto disciplinato dall'art. 40 dell'allegato I.7, controllando relazioni, elaborati grafici, capitolati, documenti prestazionali e la documentazione afferente alla stima economica (computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi)».

con ordinanza n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059, il Commissario straordinario, «per un periodo non superiore a sei mesi e comunque fino al rilascio del provvedimento autorizzatorio che riporta l'impianto ad un regime autorizzativo ordinario e non più straordinario», ha ordinato ad AMA S.p.a.:

«1) di proseguire le attività di alimentazione delle linee impiantistiche del TMB in oggetto e di trasferenza dell'impianto TMB di Rocca Cencia, al fine di salvaguardare la salute pubblica, proseguendo l'esercizio del sistema di *by-pass* (come da determina della Regione Lazio G03019 del 19 marzo 2015) già presente nello schema impiantistico autorizzato a monte della sezione di igienizzazione, svuotata e resa libera nel corso dell'anno 2023, con l'avvio a recupero (di cui all'allegato C parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) di questa frazione in impianti siti in territorio nazionale ed estero come da programmazione e notifiche attualmente in essere;

2) di procedere, in continuità con l'ordinanza n. 16 del 8 aprile 2024, alla messa in atto delle migliorie tecnico gestionali riportate negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, volte alla mitigazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di trattamento nella sua rinnovata configurazione;

3) di predisporre adeguata istanza di modifica dell'esercizio dell'impianto entro novanta dall'efficacia del presente provvedimento per riportare l'esercizio della piattaforma nel regime autorizzativo ordinario e superare l'attuale regime di straordinarietà».

Premesso, altresì, che

la società «AMA S.p.a.», con nota acquisita al prot. n. RM/1933 del 4 marzo 2025, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'impianto di trattamento rifiuti di via di Rocca Cencia, 301 – Roma con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. n. RM/1934, RM/1935, RM/1937, RM/1938, RM/1939, RM/1940, RM/1942, RM/1948, RM/1949, RM/1950, RM/1951, RM/1952, RM/1953, RM/1963, RM/1964, RM/1965 e RM/1966 tutti del 4 marzo 2025:

istanza MNS AIA Rocca Cencia;

dichiarazione di annullamento marca da bollo;

conferimento di procura per delega di funzioni (Rep. 10846 – Racc. 5132);

documento di identità;

perizia tecnica 3 marzo 2025;

schede AIA:

MNS AIA RC - Elenco degli allegati_signed_

SCHEDA A;

A.10 - Camera di commercio AMA;

A.13 - Estratto topografico;

A.14 - Mappa catastale;

A.15 - Stralcio del PRG;

A.16 - Zonizzazione acustica;

A.24 - Relazione sui vincoli;

Allegato A26.a - AIA TMB RC G10701_2022;

Allegato A26.b - Ordinanza n. 19 del 29 settembre 2023 - PAUR_Rocca_Cencia;

Allegato A26.c - Allegato_Tecnico_AIA_RC;

Allegato A26.d - Parere_tecnico_istruttorio_VIA_RC;

Allegato A26.e - Ordinanza n. 47 del 29 novembre 2024;

Scheda B;

Scheda Brif_;

Scheda C;

PFTE_DOC_022_A - C6_Nuova relazione tecnica dei processi produttivi;

PFTE_EGR_001_A - C1_Planimetria stato attuale stabilimento;

PFTE_EGR_002_A - C2_Planimetria demolizioni;

PFTE_EGR_003_A - C3_Pianta delle coperture nuovo impianto;

PFTE_EGR_004_A - C4_Planimetria superfici scolanti;

PFTE_EGR_005_A - C5_*Layout* impianto macchinari nuovo impianto;

PFTE_EGR_006_A - C6_Planimetria impianti elettrici nuovo impianto;

PFTE_EGR_007_A - C7_01-Schema_blocchi_generale_STABILIMENTO;

PFTE_EGR_007_A - C7_02 Schema a blocchi impianti;

PFTE_EGR_007_A - C7_03-Flow_chart_TRASFERENZA;

PFTE_EGR_007_A - C7_04-Schema_blocchi_emissione_E1_TRASFERENZA;

PFTE_EGR_007_A - C7_05-Schema_blocchi_gestione_acque_STABILIMENTO;

PFTE_EGR_008_A - C8_Planimetria modificata dell'approvvigionamento e distribuzione idrica;

PFTE_EGR_009_A - C9_Planimetria modificata punti di emissione e scarichi in atmosfera;

PFTE_EGR_010_A - C10a_Planimetria modificata reti fognarie, trattamento, scarichi liquidi e piezometri;

PFTE_EGR_011_A - C10b_Planimetria modificata reti fognarie, trattamento, scarichi liquidi e piezometri;

PFTE_EGR_012_A - C10c_Planimetria modificata reti fognarie, trattamento, scarichi liquidi e piezometri; PFTE_EGR_013_A - C10d_Planimetria modificata reti fognarie, trattamento, scarichi liquidi e piezometri;

PFTE_EGR_014_A - C11_Planimetria modificata aree di stoccaggio;

PFTE_EGR_015_A - C12_Planimetria modificata sorgenti sonore;

PFTE_EGR_016_A - C13_Planimetria concettuale dello stabilimento;

PFTE_EGR_017_A - C14_Planimetria generale dello stabilimento;

PFTE_EGR_018_A - C15_Planimetria viabilità di servizio interna;

PFTE_EGR_019_A -C16_Planimetria rete aria nuovo impianto;

PFTE_EGR_020_A - C17_Schema trattamento aria nuovo impianto;

PFTE_EGR_021_A -C18_Planimetria modificata antincendio nuovo impianto;

SCHEDA E – PmeC;

Ricevuta pagamento dei diritti istruttori;

in riferimento al titolo giuridico di disponibilità dell'area, agli atti del procedimento, indetto dal Commissario straordinario e volto al rilascio del «Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-*bis* decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni relativo al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Rocca Cencia» (rilasciato con ordinanza n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724), risulta presentata dalla società «AMA S.p.a.» la «Deliberazione n. 854» del 28 luglio 2000 del Comune di Roma, avente ad oggetto «Conferimento dei beni di proprietà comunale all'AMA», con cui la Giunta comunale «per i motivi espressi in narrativa delibera di autorizzare il conferimento patrimoniale all'AMA dei seguenti immobili di proprietà comunale […] – Stabilimento di via di Rocca Cencia, n. 301»;

come da perizia tecnica asseverata, il tecnico incaricato dalla società «AMA S.p.a.» nel documento denominato «Perizia tecnica 3.3.2025», cui si rinvia, ha, fra l'altro, dichiarato che le modifiche proposte di cui alla suddetta istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni «non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana e non hanno come effetto l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima», che «Le varianti non comportano assoggettazione a V.I.A. Valutazione di impatto ambientale né a V.A. di attività I.P.P.C. in quanto non rientrano rispettivamente al punto *ag)* dell'Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni né al punto *zb)* dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni» e concluso che «le modifiche da realizzarsi sugli impianti esistenti nonché quelle sull'impianto da realizzarsi devono ritenersi ricadenti all'interno delle cosiddette «varianti non sostanziali»;

nel documento denominato «Perizia Tecnica 3 marzo 2025» è indicato che:

per l'«Attività n. 1 – Sezione di trasferenza» «Le modifiche derivanti dalla proposta di AMA di sostituire l'attuale TMB autorizzato con determina G04876 del 26 aprile 2022 con un stazione di trasferenza ospitata all'interno delle strutture (capannoni industriali) dell'*ex* impianto di Trattamento meccanico biologico non comportano effetti negativi sull'ambiente in quanto:

non determinano un aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso che restano inalterati rispetto a quanto autorizzato con *ex* ordinanza del commissario n. 7/2024, laddove l'*ex* TMB prevedeva una potenzialità di tratta-

mento massima pari a 140.000 t/anno e la trasferenza una potenzialità di 7.000 t/settimana ovvero 365.000 t/anno, per un totale complessivo, appunto, di 505.000 t/anno.

non comportano la modifica dei codici CER in ingresso;

non comportano operazioni di gestione sui rifiuti in ingresso aggiuntive e/o diverse da quelle già autorizzate;

non comportano nuovi punti emissivi significativi in atmosfera rispetto a quelli già autorizzati;

non comportano nuovi scarichi idrici;

non comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato.

Sono invece migliorative in quanto le attività di trasferenza si configurano senza alcun dubbio a più basso tenore odorigeno, tenuto conto che rispetto alle attività dell'impianto TMB non vi sono più la separazione tra frazione secca e frazione umida e la conseguente fase di stabilizzazione della frazione organica putrescibile, principale fonte di emissioni odorose. Concorre a ciò anche la filmatura con materiale plastico delle balle di rifiuti indifferenziati, costituendo di fatto un incapsulamento dei rifiuti stessi ed una barriera alla possibile propagazioni di odori»;

per l'«Attività n. 2 - Sezione di selezione e valorizzazione della frazione secca (VRD-OLD)» «L'attività n. 2 resta la medesima già autorizzata pertanto non ci saranno variazioni né sulla tipologia di rifiuti in ingresso, né delle emissioni e degli scarichi idrici. I quantitativi di rifiuti in ingresso rimangono inalterati rispetto a quanto autorizzato in passato *ex* d.d. n. G10701 del 5 agosto 2022»;

per l'«Attività n. 3 - L'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata autorizzato con ordinanza del Commissario straordinario di governo per il giubileo del 2025 rep n. 2023/0000019 prot. RM/2023/0002724 del 29 settembre 2023 (VRD *NEW)*» è indicato che «Le modifiche non sostanziali apportate dal PFTE al progetto autorizzato sono identificabili esclusivamente con una differente scelta di alcuni macchinari di selezione come di seguito sintetizzato

A - modifiche di processo/gestionali:

1. Differente sistema di vagliatura in ingresso che genera tre flussi rispetto ai due previsti nel progetto originariamente approvato

Il processo di vagliatura genera quindi tre flussi denominati:

il flusso delle polveri estratte prima della vagliatura vera e propria per la separazione del materiale, dove passano soltanto i materiali con granulometria inferiore a 20 mm;

il flusso sottovaglio, composto in prevalenza da parti avente granulometria inferiore ai fori esistenti sulla prima rete vagliante (20x200 *mm)*, intercettato dal trasportatore di ricevimento ed evacuazione sottovaglio;

il flusso sopravaglio, composto dalla rimanente parte avente granulometria superiore ai fori esistenti sulla seconda rete vagliante (200x300 *mm)*, intercettato dal trasportatore di ricevimento sopravaglio.

2. Inserimento a valle della selezione balistica di un separatore a dischi dedicato alla separazione della carta:

Il sottovaglio cade nella parte sottostante la superficie di vagliatura, passando attraverso gli spazi tra i dischi;

il sopravaglio avanza fino alla fine del piano di vagliatura.

Le modifiche non comportano variazione dei quantitativi e percentuali recuperati rispetto al progetto originariamente approvato.

e che «L'offerta tecnica aggiudicataria prevede l'introduzione delle seguenti migliorie identificabili come varianti non sostanziali:

A - Modifiche di processo/gestionali:

le modifiche migliorative consistono essenzialmente sull'impiego di macchinari maggiormente performanti, al potenziamento della sezione di selezione ottica con l'inserimento di un quinto selettore e all'ottimizzazione dei flussi in trattamento come sintetizzato:

Mantenendo il vaglio rotante a tre uscite già previsto nell'PFTE vengono definite nuovidiametri di selezione granulometrica:

la frazione di sottovaglio Ø <30 mm che previa deferrizzazione viene avviata al box di accumulo dello scarto fine;

la frazione di sopravaglio 30 mm<Ø<340 mm avviata alla sezione di selezione manuale;

la frazione di sottovaglio Ø >340 mm avviata ai vagli balistici che generano tre distinti flussi e nello specifico:

il flusso fine, che viene avviato al *box* di accumulo dello scarto fine previa deferrizzazione;

il flusso piatto (2D);

Il flusso rotolante (3D);

Il flusso 2D viene avviato ad un separatore ottico ternario con capacità di selezione e separazione migliorative in grado di operare sia nel campo dello spettro magnetico del NIR (per individuare i polimeri plastici) che del VIS (per individuare i colori dei polimeri plastici *target*), una selezione doppia in grado di generare due frazioni *target* e nello specifico Poliammide e LDPE, un sistema di stabilizzazione del film in grado di migliorare il sistema di lettura dei separatori.

Il flusso rotolante 3D generato dal vaglio balistico viene sottoposto dapprima al trattamento di separazione di metalli ferrosi e non ferrosi e poi convogliato su un separatore aeraulico con lo scopo di allontanarne la frazione leggera - tale frazione leggera viene scaricata sul flusso 2D in alimentazione al separatore ottico dedicato.

La frazione 3D residuale viene alimentata alla cascata dei separatori ottici dove avviene il processo automatico di selezione. Per la specifica sezione di selezione automatica dei CPL, si è scelto di dotare i quattro separatori ottici del miglior corredo tecnologico ed impiantistico ad oggi presente sul mercato: un sistema di sensori in grado di operare sia nel campo dello spettro elettromagnetico del NIR che nel VIS.

Al fine di massimizzare la selezione delle matrici plastiche, i flussi generati dai separatori ottici vengono sottoposti ad un controllo di qualità manuale all'interno della cabina di selezione. Ognuno dei nastri di selezione

all'interno della cabina sarà dotato di due differenti botole, in modo che gli operatori addetti possano operare controlli in positivo o in negativo sui flussi in transito.

B - Modifiche del *layout* impiantistico

L'impianto proposto prevede la realizzazione di un nuovo capannone che ferma restando la localizzazione all'interno del perimetro oggetto di autorizzazione integrata ambientale occupa aree differenti rispetto a quello posto a base gara, riducendo le operazioni di demolizioni connesse all'intervento.

[…]

C – Riduzione del dispendio energetico

Le migliorie introdotte consentono di processare 12 ton/h di rifiuto in ingresso (contro le 10 ton/ora previste dal base gara), riducendo il tempo di lavorazione con un conseguente risparmio energetico unitario (kWh/ton). Le soluzioni tecniche offerte sono in grado di assicurare prestazioni impiantistiche che garantiscono la riduzione di consumo elettrico per tonnellata trattata superiore al 16%»;

il Commissario straordinario, in qualità di autorità competente, con note prott. nn. RM/2143 (1° invio di 11), RM/2144 (2° invio di 11), RM/2145 (3° invio di 11), RM/2146 (4° invio di 11), RM/2147 (5° invio di 11), RM/2148 (6° invio di 11), RM/2149 (7° invio di 11), RM/2150 (8° invio di 11), RM/2151 (9° invio di 11), RM/2152 (10° invio di 11), RM/2153 (11° invio di 11), tutti del 13 marzo 2025, ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto una Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, *ex* art. 14-*bis* della medesima legge, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

tutta la documentazione inviata relativa all'istanza è stata inviata, causa dimensioni file, con 11 (undici) invii separati agli enti/uffici interessati per eventuali osservazioni sulla richiesta della società «AMA S.p.a.»;

con nota prot. n. RM/2521 del 21 marzo 2025 si è provveduto ad inviare alla società «AMA S.p.a.» richieste di integrazioni e chiarimenti sulla documentazione agli atti della Conferenza;

con nota acquisita al prot. n. RM/2829 del 2 aprile 2025, la società «AMA S.p.a.» ha richiesto una proroga di 21 giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, in quanto «a causa disservizi ai propri sistemi informativi è stato possibile prendere atto della stessa soltanto in data odierna»;

con nota prot. n. RM/2964 del 7 aprile 2025 il Commissario straordinario, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota acquisita al prot. n. RM/22829 del 2 aprile 2025, ha concesso la proroga richiesta;

con note acquisite ai prott. n. RM/3061 e RM/3062, entrambe del 9 prile 2025, come integrate con nota acquisita al prot. n. RM/3173 del 11 aprile 2025, la società «AMA S.p.a.» ha trasmesso integrazioni/chiarimenti, come richiesto con nota prot. n. RM/2521 del 21 marzo 2025, in particolare:

«per quanto riguarda i chiarimenti richiesti:

«1. è stato eliminato il riferimento all'operazione D15 di cui alle pagg. 60 e 77 (tabella) del documento denominato «C6 – Nuova relazione tecnica sui processi produttivi»;

2. sono stati eliminati i riferimenti ai rifiuti con codice EER 15 01 07 (imballaggi in vetro) e 20 01 02 (vetro) a pag. 77 (tabella) del documento denominato «C6 – Nuova relazione tecnica sui processi produttivi» chiarendo che, stante l'attuale configurazione del sistema di gestione dei rifiuti, le frazioni secche da RD avviate a trattamento presso il VRD-OLD di Rocca Cencia, sono solamente quelle afferenti al cosiddetto multimateriale leggero;

3. per quanto evidenziato al precedente punto 2., il VRD-OLD di Rocca Cencia non effettua più l'operazione di trattamento «R5 – Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche», il cui riferimento è stato pertanto eliminato dal documento denominato «C6 – Nuova relazione tecnica sui processi produttivi»;

4. sono stati forniti i chiarimenti richiesti;

5. È stato chiarito che lo stoccaggio degli EoW avverrà in modo distinto dallo stoccaggio dei rifiuti, come richiesto;

6. è stato chiarito quanto richiesto in merito ai codici EER dei rifiuti in ingresso;

7. si conferma che la capacità minima del bacino di contenimento sarà almeno pari al volume del serbatoio di maggior capacità (da 10 m3); Ama S.p.a. - PG - 08/04/2025.0059086.U - Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: Angelo Botti IMP;

8. sono state specificate per tutte le aree di stoccaggio rifiuti indicate, oltre alla superficie, anche la capacità di stoccaggio istantaneo (ton e/o m3).

Stante i chiarimenti resi in questa sede, si provvede ad allegare alla presente, in versione revisionata, la seguente documentazione che annulla e sostituisce quella precedente e, nello specifico:

C6 – Nuova relazione tecnica sui processi produttivi_rev.2

C7_01 – Schema blocchi generale stabilimento

Scheda B_rev.1

Scheda Brif_rev.1

Scheda E_rev.1»;

«Versione revisionata della planimetria "C11 – Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti" dove è stato corretto un refuso di stampa rispetto alla precedente versione»;

con note prott. n. RM/3209 e RM/3210, entrambe del 14 aprile 2025 si è provveduto, contestualmente, ad inoltrare tale documentazione integrativa agli enti/uffici invitati alla conferenza di servizi, ed a richiedere agli stessi di far pervenire, entro la data del 5 maggio 2025, le determinazioni di rispettiva competenza ed a comunicare il rinvio dell'eventuale riunione in modalità sincrona alla data del 15 maggio 2025.
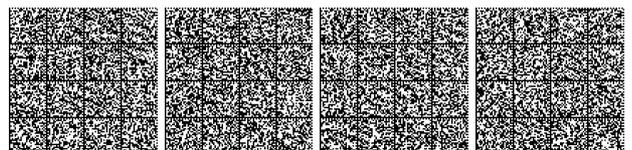
Considerato che:

in sede di conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri come, in sintesi, di seguito riportati:

il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, nella nota prot. 0022474-P del 18 aprile 2025, acquisita al prot. n. RM/3434 del 21 aprile 2025 (Allegata), di «N.O a condizione», ha rappresentato che «In merito alla tutela archeologica, questa soprintendenza, per quanto di stretta competenza, considerato il rischio archeologico dell'area (come da documentazione di archivio), richiede che tutti gli interventi di scavo siano effettuati sotto l'assistenza scientifica di archeologi professionisti esterni, i cui oneri saranno a carico della committenza ed il cui *curriculum* dovrà essere preventivamente inviato a questo Ufficio. L'archeologo incaricato di seguire i lavori dovrà obbligatoriamente prendere contatti diretti con questa soprintendenza, prima dell'inizio delle opere, per visionare, se necessario. la documentazione relativa ai ritrovamenti archeologici avvenuti nella zona. L'intervento dovrà comprendere adeguata documentazione, anche nel caso non vi siano ritrovamenti archeologici, completa di relazione di scavo, documentazione fotografica e grafica georiferita al sistema cartografico piano azionale Gauss-Boaga/fuso est (fornita a questo Ufficio anche su supporto informatico) ovvero la documentazione scientifica dovrà essere prodotta secondo gli standard stabiliti da questo Ufficio https://www.archeositarproject.it/manuale-uso/linee-guida/ Si rammenta che, qualora nel corso dei lavori si rinvengano presenze aventi interesse archeologico, le medesime saranno tutelate ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004»;

Roma Capitale – Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - E.Q. «Valutazioni ambientali», con nota prot. NA9255 del 5 maggio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/3756 (Allegata), ha trasmesso i «…pareri degli uffici di Roma Capitale»:

il Dip.to Ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - Servizio prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico nella nota protocollo NA5695 del 18 marzo 2025 ha comunicato che «A seguito dell'analisi della documentazione pervenuta in data 12 marzo 2025, lo scrivente Ufficio conferma il parere favorevole di compatibilità acustica ambientale trasmesso con nota prot. NA20672 del 14 settembre 2023». Ha inoltre precisato che «relativamente alle fasi di realizzazione degli interventi in oggetto, la società incaricata di realizzare i lavori previsti dovrà presentare istanza di cantiere, eventualmente anche in deroga ai limiti acustici dettati per la zona dalla Del. C.C. n. 12 del 29 gennaio 2004, con allegata documentazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica»;

il Dip.to Ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti – Servizio prevenzione inquinamento atmosferico e olfattivo, nella nota prot. NA8331 del 18 aprile 2025, ha rappresentato che si «conferma, per quanto di stretta competenza dello scrivente, il parere di massima favorevole fermo restando il rispetto delle prescrizioni formulate nel parere espresso sul progetto originario oggetto delle modifiche proposte, di cui alla nota prot. NA21363 del 22 settembre 2023»;

il Dip.to Ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti – Coordinamento Uffici impianti di depurazione - Ufficio approvazione impianti depurazione, nella nota prot. NA8331 del 18 aprile 2025, «rilevando dalla documentazione presentata la corretta gestione del trattamento dei reflui prodotti:

in parte inviati in pubblica fognatura previo idoneo trattamento depurativo, la cui efficienza sarà attestata da cicliche analisi degli effluenti…»;

in parte gestiti come rifiuti;

si ritiene di poter esprimere parere positivo con la sola raccomandazione di verificare la presenza, tra la documentazione in possesso dell'azienda, del nulla osta idraulico rilasciato dall'Acea Ato2 per l'immissione dei reflui in pubblica, indicante le portate dell'acqua di prima pioggia e industriale»;

il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici – Direzione energia e infrastrutture a rete – Servizio III – Coordinamento S.I.I. e realizzazione opere idrauliche, nella nota prot. QN72485 del 28 marzo2025, ha rappresentato che «avendo preso visione della documentazione progettuale allegata, considerato che a pag. 45 della Perizia di variante non sostanziale si legge «Gli scarichi idrici provenienti dalle diverse fasi e reparti all'interno dello stabilimento sono convogliati in tre scarichi finali che recapitano tutti in pubblica fognatura tutti già autorizzati» […] non si ravvisano competenze da parte di questo ufficio in riferimento al parere richiesto»;

Il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica - Direzione pianificazione generale - U.O. Piano regolatore - Servizio pianificazione ambientale e demanio, nella nota prot. QI92127 del 24 aprile 2025, ha rappresentato che «Nel complesso, l'intera area dello stabilimento AMA e quindi il perimetro dell'installazione di AIA risultano ricomprese all'interno della p.lla catastale n. 100 del foglio 1018, per una superficie complessiva di circa 106.300 mq.

[…] Dalle verifiche istruttorie di competenza è emerso quanto segue: nel Piano regolatore generale (P.R.G.) vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo), ricade:

nell'elaborato prescrittivo «3. Sistemi e regole 1:10.000» (foglio 20) nella componente:

«Infrastrutture tecnologiche» – Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti, disciplinata dall'art. 102 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

nell'elaborato prescrittivo «4. Rete ecologica 1:10.000» (foglio 20) non è interessata da alcuna componente, disciplinata dall'art. 72 delle N.T.A. del P.R.G. vigente; si segnale altresì, la presenza di «filari alberat» all'interno del lotto;

nell'elaborato gestionale «G1. Carta per la qualità 1:10.000» (foglio 20), come aggiornato con deliberazione di A.C. n. 60 del 27 giugno 2024, non risulta censita. Si segnala a sud dell'impianto, in area esterna allo stabilimento:

una «Preesistenze archeologico-monumentali», con codice 74265» e denominazione di «Casale»;
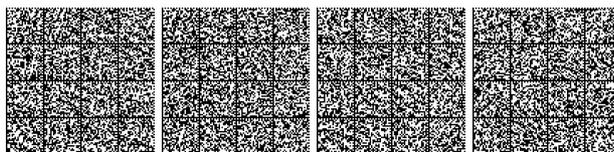
edifici con tipologia edilizia speciale, con codice 47249 e denominazione di «Casale».

nell'elaborato gestionale «G8. Standard urbanistici 1:10.000» (foglio 20) non è interessata da alcuna classificazione.

Alla luce di quanto su esposto, sotto l'aspetto urbanistico, il nuovo impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Rocca Cencia, ricadente nella componente «Infrastrutture tecnologiche», risulta conforme con la destinazione dell'area, in quanto gli artt. 102 e 106 delle NTA del PRG vigente consentono la realizzazione di detti impianti di gestione rifiuti.

Il progetto in argomento, ai sensi dell'art. 10, comma 10 e dell'art. 106, comma 6 delle NTA del PRG, dovrà prevedere delle opere di compensazione ambientali valutati da enti sovraordinati o in alternativa dovrà essere acquisito il parere VAP.

Ha, infine, evidenziato che «quest'ufficio, esprimendosi nell'ambito della destinazione urbanistica, non entra nel merito dell'assentibilità del progetto dal punto di vista edilizio, al rispetto del regolamento edilizio vigente, alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per la quale si rimanda al parere dell'uufficio competente, così come individuato ai sensi dell'art. 67 del regolamento del decentramento amministrativo, approvato con D.C.C. n. 10/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Infine, sotto l'aspetto ambientale si rimanda al parere di enti e di uffici preposti alla salvaguardia della salute e della tutela ambientale».

la sovrintendenza capitolina - Direzione interventi su edilizia monumentale – Servizio coordinamento gestione del territorio, carta dell'Agro, forma Romae e carta per la qualità, nella nota prot. RI10821 del 17 marzo 2025, ha rappresentato che l'area su cui insiste lo stabilimento risulta «… non censita nella «Carta per la qualità» del PRG vigente. Questo ufficio di sovrintendenza capitolina comunica che per gli interventi in oggetto il parere non è dovuto, in quanto non sussistono specifici profili di competenza non essendo l'immobile censito in Carta per la qualità…»;

le varianti presentate, come emerso in sede di Conferenza di servizi, risultano non sostanziali non rientrando fra quelle previste all'art. 5 lettera *l)* bis decreto legislativo n. 152/2006 successive modificazione ed integrazioni che identifica, come modifiche sostanziali, «la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa»;

i pareri pervenuti relativamente agli aspetti di conformità tecnica dell'impianto, sono da considerarsi favorevoli o favorevoli con prescrizioni, ovvero non ostativi della modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, e n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059, entrambe del medesimo Commissario straordinario;

rispetto ai pareri non espressi entro il termine procedurale indicato negli atti della Conferenza di servizi, ai sensi del comma 4 dell'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990 «la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera *c)*, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito»:

Considerato, altresì, che,

l'impianto di trattamento rifiuti di via di Rocca Cencia, 301, come sopra riportato, risulta fra i progetti accettati e finanziati di cui all'Allegato 1 del decreto Interministeriale del 31 agosto 2022 ed è, altresì, stato inserito nel Piano investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC);

con la richiamata deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 la Giunta Capitolina ha individuato la società «AMA S.p.a» quale soggetto realizzatore di tale intervento;

con la citata deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015 l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.», società in house di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma…», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con la richiamata deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024 la Giunta Capitolina ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale ed «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

al comma 1 dell'art. 29-*nonies* del titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, testualmente, si legge che «…L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni…».

Verificato che la società «AMA S.p.a.», come da ricevuta allegata alla comunicazione acquisita al prot. n. RM/1933 del 4 marzo 2025, ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, come disposte dalla D.G.R. Lazio n. 13 del 19 gennaio 2021, la cui disciplina tariffaria è stata adottata dal Commissario straordinario, da ultimo, con disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. RM/7255.

Ritenuto di poter recepire le modifiche non sostanziali dell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale della
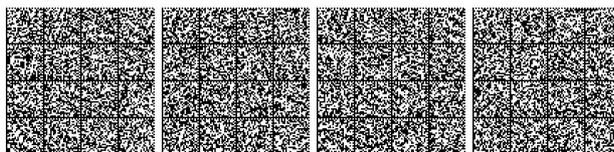
Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, e n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059 (entrambe rilasciate alla società «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario), comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/1933 del 4 marzo 2025, con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. n. RM/1934, RM/1935, RM/1937, RM/1938, RM/1939, RM/1940, RM/1942, RM/1948, RM/1949, RM/1950, RM/1951, RM/1952, RM/1953, RM/1963, RM/1964, RM/1965 e RM/1966 tutti del 4 marzo 2025, come integrata con note acquisite ai prott. nn. RM/3061 e RM/3062, entrambi del 9 aprile 2025, e prot. n. RM/3173 dell'11 aprile 2025.

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 16 maggio 2025 prot. n. RM/4178 ed espresso con nota Regione Lazio prot. U. 0564929 del 27 maggio 2025, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/4460, nel quale la stessa propone di valutare se «le attività 2 e 3» possano ritenersi inquadrabili nella fattispecie di cui al punto 5.3, lett. *b)* 2, dell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Valutato che l'«Attività n. 2 – Sezione di selezione e valorizzazione della frazione secca (VRD-OLD)» e l'«Attività n. 3 – Sezione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata (VRD-NEW)», svolte all'interno dell'impianto, non rientrano nelle attività di cui al punto 5.3, lett. b)2, dell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni., in quanto, trattando rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, risultano finalizzate al recupero di materia e non «all'incenerimento o al coincenerimento» di cui alla suddetta lett. b2).

Per quanto espresso in premessa e nei considerata, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica,

Dispone:

relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in località via di Rocca Cencia, 301 – Roma:

A. di recepire ai sensi dell'art. 29-*nonies* del titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche non sostanziali dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, e n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059 (entrambe rilasciate alla società «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/1933 del 4 marzo 2025, con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. n. RM/1934, RM/1935, RM/1937, RM/1938, RM/1939, RM/1940, RM/1942, RM/1948, RM/1949, RM/1950, RM/1951, RM/1952, RM/1953, RM/1963, RM/1964, RM/1965 e RM/1966 tutti del 4 marzo 2025, come integrata connote acquisite ai prott. n. RM/3061 e RM/3062, entrambi del 9 aprile 2025, e prot. n. RM/3173 dell'11 aprile 2025, come rappresentato in premessa;

B. di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, e n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059 (entrambe rilasciate alla società «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario), come da documentazione presentata dalla società «AMA S.p.a.» costituita dagli elaborati elencati al capitolo 8 dell'«Allegato tecnico»; documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione di quella precedentemente approvata;

C. di approvare il documento denominato «Allegato tecnico», che costituisce, anch'esso, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nel quale sono state indicate le specifiche tecniche e le condizioni operative di gestione cui la società «Ama S.p.a.» è tenuta ad ottemperare nello svolgimento dell'attività autorizzata;

D. di stabilire che la realizzazione dell'impianto (VRD -NEW) è subordinata all'ottenimento della variante ai titoli edilizi necessari alla realizzazione dei fabbricati previsti in progetto;

E. di stabilire che l'esercizio dell'impianto è subordinato all'ottenimento delle seguenti autorizzazioni/ concessioni/titoli:

Nulla osta idraulico dell'Ente gestore del servizio idrico integrato (scarico SF1);

CPI (Certificato di prevenzione incendi) per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011);

F. di stabilire che l'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività resta subordinato alle prescrizioni di cui alla D e alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 239 del 17 aprile 2009 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7 maggio 2009, così come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 610 del 10 novembre 2015, nonché, per la sezione di trasferenza e per l'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata (VRD-NEW), alla trasmissione del certificato di collaudo finale e della asseverazione di conformità delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente albo professionale e non incompatibile, attestante l'esatta realizzazione di quanto approvato e prescritto dagli enti che hanno partecipato al procedimento autorizzativo. Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Piazza del Campidoglio, 1 Roma – C.F. e P.IVA 96558420582 e redatte secondo gli schemi di polizza previsti all'Allegato «B» del «Documento tecnico», allegato 1, alla D.G.R. Lazio

n. 239/09. Ai sensi dell'art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni; le suddette garanzie finanziarie, oltre che riferite agli estremi del presente provvedimento, dovranno essere prestate, in relazione ai quantitativi complessivi di rifiuti stoccabili. Il certificato di collaudo finale e l'asseverazione di conformità delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale e non incompatibile, dovranno essere presentati al termine dei lavori;

G. di precisare che:

il presente provvedimento non modifica l'efficacia temporale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, ovvero dieci anni da tale data (fino al 29 settembre 2033);

AMA S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, dovrà tenere conto di quanto previsto dall'art. 42-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, e n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059 (entrambe rilasciate alla società «AMA S.p.a. dal medesimo Commissario straordinario) ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;

H. di stabilire che la società «AMA S.p.a.» resta l'unica responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto ed è altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza di autorizzazione e successive integrazioni rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto;

I. di stabilire che in autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli enti preposti al controllo;

J. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell'art. 29-*octies*, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che i contenuti del presente provvedimento possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell'autorità competente, una volta realizzate le condizioni per l'esercizio dell'installazione in questione, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera per quanto disposto al comma 6 dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

K. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, e e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-*quattuordecies*, l'autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni nei confronti della società «AMA S.p.a.»:

alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

L. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la società «AMA S.p.a.» dall'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata;

M. di notificare la presente ordinanza, con tutta la documentazione allegata a supporto, ad «AMA S.p.a.» con contestuale trasmissione della stessa a tutti gli enti/uffici invitati ad esprimersi nel procedimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 27 maggio 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commissario di Governo: https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposizioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2025/ordinanze-commissariali-anno-2025/

25A03459
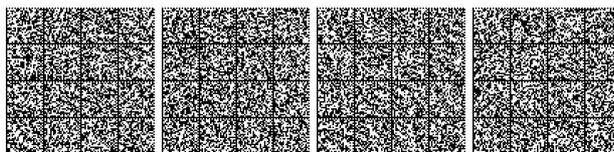
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 94 del 23 aprile 2025)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 19 giugno 2025, n. 86** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l'anno 2025

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «i periodi d'imposta 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo d'imposta 2024».

2. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 245,5 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante: "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)*. — 1. Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.

3. Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, c-*bis*), *d)*, h-*bis*) e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per *il periodo d'imposta 2024* si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.».

— Si riporta il testo del comma 886, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024:

«886. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.».

— Si riporta il testo del comma 519, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023:

«519. Il fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.».

— Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006:

«511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

25A03553
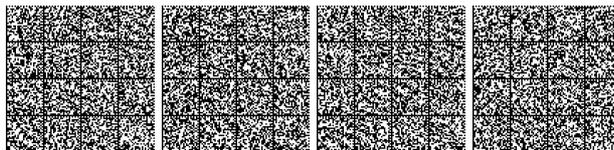
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di celecoxib, «Celecoxib Teva Italia».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 202 del 23 maggio 2025

Codice pratica: MCA/2022/320.

Procedura europea n. DE/H/7732/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CELECOXIB TEVA ITALIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi (NL).

Confezioni:

«100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693012 (in base 10) 1K9KGN (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693024 (in base 10) 1K9KH0 (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693036 (in base 10) 1K9KHD (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 40 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693048 (in base 10) 1K9KHS (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693051 (in base 10) 1K9KHV (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693063 (in base 10) 1K9KJ7 (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693075 (in base 10) 1K9KJM (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693087 (in base 10) 1K9KJZ (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693099 (in base 10) 1K9KKC (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693101 (in base 10) 1K9KKF (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693113 (in base 10) 1K9KKT (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 40 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693125 (in base 10) 1K9KL5 (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693137 (in base 10) 1K9KLK (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693149 (in base 10) 1K9KLX (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693152 (in base 10) 1K9KM0 (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693164 (in base 10) 1K9KMD (in base 32).

Principio attivo: Celecoxib.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693101 (in base 10) 1K9KKF (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 40 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693048 (in base 10) 1K9KHS (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693075 (in base 10) 1K9KJM (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693152 (in base 10) 1K9KM0 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Confezioni:

«100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693012 (in base 10) 1K9KGN (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693036 (in base 10) 1K9KHD (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693051 (in base 10) 1K9KHV (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693063 (in base 10) 1K9KJ7 (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693087 (in base 10) 1K9KJZ (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693099 (in base 10) 1K9KKC (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693113 (in base 10) 1K9KKT (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 40 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693125 (in base 10) 1K9KL5 (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693137 (in base 10) 1K9KLK (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693149 (in base 10) 1K9KLX (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051693164 (in base 10) 1K9KMD (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 14 novembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03494

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gentamicina, «Gentamicina Noridem».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 224 del 13 giugno 2025

Codice pratica: RU/2024/194.

Procedura europea n. DE/H/6036/001-003/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GENTAMICINA NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Cipro.

Confezioni:

«20 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051562015 (in base 10) 1K5KJZ (in base 32);

«20 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051562027 (in base 10) 1K5KKC (in base 32);

«20 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 20 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051562039 (in base 10) 1K5KKR (in base 32);

«40 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051562041 (in base 10) 1K5KKT (in base 32);

«40 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051562054 (in base 10) 1K5KL6 (in base 32);

«40 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 20 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051562066 (in base 10) 1K5KLL (in base 32);

«80 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051562078 (in base 10) 1K5KLY (in base 32);

«80 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051562080 (in base 10) 1K5KM0 (in base 32);

«80 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 20 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051562092 (in base 10) 1K5KMD (in base 32).

Principio attivo: Gentamicina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A. Pharmaceutical Industry

21st Km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra elencate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 23 settembre 2025, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03495

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fulvestrant, «Fulvestrant Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 364/2025 del 13 giugno 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II B.II.d.1.e), modifiche qualitative - prodotto finito - controllo del prodotto finito - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati: estensione dei limiti di *shelf-life* dell'impurezza b da nmt 0.3% a nmt 1.0%);

una variazione tipo IB B.II.f.1.d), modifiche qualitative - prodotto finito - stabilità - modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito, modifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito: modifica da: «Conservare e trasportare in frigorifero (2°C-8°C») a: «Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione»);

relativamente al medicinale FULVESTRANT ZENTIVA

Confezioni e A.I.C. n.:

048121014 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml con ago di sicurezza;

048121026 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con 2 aghi di sicurezza;

048121038 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con 6 aghi di sicurezza;

048121040 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2x2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con 2 aghi di sicurezza;

048121053 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con 4 aghi di sicurezza.

Codice di procedura europea: NL/H/4904/001/II/008/G.

Codice pratica: VC2/2024/666.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7, 20121, Milano, Italia.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA

n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03496

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina/acido clavulanico, «Yivenqosh».

Estratto determina AAM/PPA n. 369/2025 del 13 giugno 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/57.

Cambio nome: C1B/2025/394.

Numero procedura europea: AT/H/1147/001/IB/005/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Hexal A/S, con sede legale e domicilio fiscale in Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen, Danimarca:

medicinale: YIVENQOSH;

confezione e numero di A.I.C.:

«875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Al/Al - 050090012

alla società Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale 11388870153, con sede legale e domicilio fiscale in via Paleocapa, 7, 20121 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO ZENTIVA SRL

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03497

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiapride, «Sereprile».

Estratto determina AAM/PPA n. 372/2025 del 13 giugno 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale SEREPRILE:

2 variazioni tipo II, C.I.4) - aggiornamento degli stampati per introduzione di nuove informazioni sicurezza, riguardanti la Sindrome neurolettica maligna (NMS) e la Torsione di punta (TdP). Si modificano i paragrafi 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le relative sezioni del foglio illustrativo. Inoltre è modificato il paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, con l'indicazione che la via di somministrazione i.m. è preferibile a quella e.v. e che il medicinale deve essere somministrato per queste vie solo in situazioni in cui sia possibile un monitoraggio clinico e siano disponibili dei dispositivi per la rianimazione.

Confezioni A.I.C. n.:

023402011 - «100 mg compresse» 20 compresse;

023402023 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy s.r.l., codice fiscale 02062550443, con sede legale e domicilio fiscale in via Piceno Aprutina n. 47 - 63100 Ascoli Piceno, Italia.

Procedura europea: AT/H/XXXX/WS/127.

Codice pratica: VN2/2020/239.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03498

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levonorgestrel, «Norlevo».

Estratto determina AAM/PPA n. 377/2025 del 13 giugno 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

tre variazioni tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.2, 4.6 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 2 del foglio illustrativo per introdurre modifiche relative all'uso nella popolazione pediatrica e durante l'allattamento per i prodotti a base di levonorgestrel per contraccezione di emergenza. Contestuali modifiche editoriali di allineamento alla versione corrente del QRD *template,*

relativamente al medicinale NORLEVO (A.I.C. n. 034884) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.
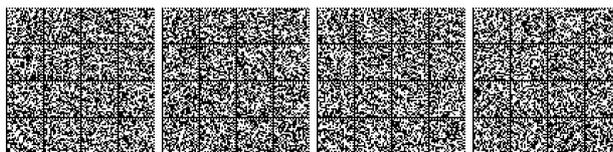
Codice di procedura europea: DE/H/XXXX/WS/1846.

Codice pratica: VC2/2024/518.

Titolare A.I.C.: Laboratoire HRA Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in 200 Avenue De Paris, 92320, Chatillon, Francia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03499

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brimonidina tartrato, «Brimonidina Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 380/2025 del 13 giugno 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo IA A.7), modifiche amministrative, soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo), eliminazione del sito Pharma Stulln GmbH;

una variazione tipo II B.II.b.1.z), prodotto finito, fabbricazione, sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito, altre modifiche: sostituzione del sito UAB Santonika con Famar A.V.E. Alimos Plant;

una variazione tipo IAIN B.II.b.1.a), prodotto finito, fabbricazione, sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito, sito di confezionamento secondario: sostituzione del sito UAB Santonika con Famar A.V.E. Alimos Plant;

una variazione tipo IA B.II.b.2.a), prodotto finito, fabbricazione, modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito, sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove: sostituzione del sito UAB Santonika con QACS Ltd;

una variazione tipo IAIN B.II.b.2.c.2), prodotto finito, fabbricazione, modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito , sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti, compresi il controllo dei lotti/le prove: sostituzione del sito UAB Santonika con Famar A.V.E. Alimos Plant;

una variazione tipo IB B.II.d.2.d), prodotto finito, controllo del prodotto finito, modifica della procedura di prova del prodotto finito, altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte): sostituzione di un metodo di identificazione per il benzalconio cloruro;

una variazione tipo IB B.II.d.2.d), prodotto finito, controllo del prodotto finito, modifica della procedura di prova del prodotto finito, altre modifiche di una procedura di prova comprese sostituzioni o aggiunte): modifiche generali editoriali;

una variazione tipo IB B.II.b.1.z), prodotto finito, sistema di chiusura del contenitore, modifica nella procedura di analisi del confezionamento primario del prodotto finito: sostituzione del sito di sterilizzazione;

una variazione tipo IA B.II.e.5.b), prodotto finito, sistema di chiusura del contenitore, modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito, soppressione di una o più dimensioni di confezioni: eliminazione del flacone da 10 ml;

una variazione tipo IB B.II.e.2.z), prodotto finito, sistema di chiusura del contenitore, modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito: eliminazione di un parametro di specifica del gocciolatore;

una variazione tipo IA B.II.e.3.b), prodotto finito, sistema di chiusura del contenitore, modifica della procedura di prova del confezionamento primario del prodotto finito, altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte): sostituzione del test di identificazione dei flaconi;

conseguente modifica dei paragrafi 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette relativamente al medicinale BRIMONIDINA MYLAN GENERICS

Confezioni e A.I.C.:

«2 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 038634010;

«2 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 038634022;

«2 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 038634034.

Codice di procedura europea: DK/H/1264/001/II/029/G

Codice pratica: VC2/2024/237

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. - codice fiscale n. 13179250157 con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato (allegato 1) alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03500

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Revisione del regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Nel corso dell'adunanza del 14 maggio 2025, il consiglio dell'Autorità ha approvato con delibera n. 225 la revisione del regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, approvato con delibera n. 272 del 20 giugno 2023.

La delibera n. 225 del 14 maggio 2025 e il testo del regolamento sono disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-225-del-14-maggio-2025

25A03513

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Cicoria puntarelle molfettese» e pubblicazione del disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione del nome «Cicoria puntarelle molfettese» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dall'Associazione per la valorizzazione e la promozione della cicoria puntarella molfettese, e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno mercoledì 4 giugno 2025 alle ore 16 presso «Fabbrica San Domenico - Sala Finocchiaro» a Molfetta (BA) in via San Domenico n. 69, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione del nome «Cicoria puntarelle molfettese», dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti e se con adeguata documentazione:

dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29 paragrafo 1, 2 e 3, e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

dimostrano che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143;

forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico di cui all'art. 28 del regolamento (UE) n. 2024/1143.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la già menzionata domanda sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CICORIA PUNTARELLE MOLFETTESE» (REV. 4 GIUGNO 2025)

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Cicoria puntarelle molfettese» è riservata alla cicoria della specie *Cichorium intybus* L (Gruppo Catalogna) che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Cicoria puntarelle molfettese» designa i cespi e i germogli (puntarelle) di cicoria *Cichorium intybus* L (Gruppo Catalogna) delle varietà «Molfetta», «Catalogna pugliese», «Catalogna puntarelle a foglia stretta» prodotte nella zona delimitata di cui al successivo art. 3 e devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) aspetto:

cespo: con peso tra 500 e 1.500 gr;

conformazione del cespo: base contenuta e tondeggiante e punta piramidale;

conformazione dei «germogli» (puntarelle): tendenzialmente allungati, di altezza scalare e disposizione a piramide, numerosi all'interno del cespo; abbondante presenza di foglioline tra i germogli;

b) colore: i germogli presentano una colorazione biancastra con sfumature di verde più o meno intense;
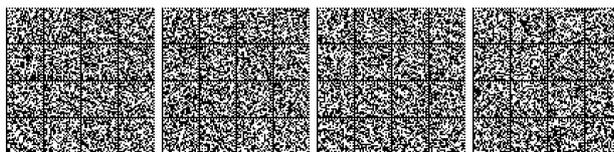
c) sapore: l'ortaggio si caratterizza per la croccantezza, il sapore e dolce dei suoi germogli con leggero retrogusto amarognolo, più accentuato man mano che il germoglio si accresce;

d) lunghezza dei germogli: (puntarelle) tra i 7 e i 15 cm.

Il prodotto è immesso in commercio allo stato fresco o già pronto per il consumo (IV gamma) essendo stato sottoposto a processi tecnologici di minima entità, articolati nelle fasi di selezione, cernita, taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento come meglio dettagliato al successivo art. 8.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della l'I.G.P. «Cicoria puntarelle molfettese» comprende il territorio amministrativo dei Comuni di Bisceglie, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Terlizzi e Ruvo di Puglia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli *input* e gli *output*. In questo modo e, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli appezzamenti, dei produttori e dei confezionatori, la tenuta dei registri di produzione e confezionamento, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte delle strutture di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P «Cicoria puntarelle molfettese» devono essere quelle atte a conferire ai cespi e ai germogli le caratteristiche specifiche.

Caratteristiche di coltivazione

Il semenzaio per la produzione di piantine che verranno usate per il trapianto deve essere ottenuto da semi di cicoria *Cichorium intybus* L (Gruppo Catalogna) delle varietà indicate all'art. 2, attraverso il seguente ciclo di coltivazione:

a) La semina nel semenzaio deve avvenire da luglio a settembre;

b) Il trapianto deve essere effettuato posizionando le piantine, quando abbiano raggiunto 2 foglie vere, su file in modo tale da ottenere una densità colturale di non più di 6 piante/m²;

c) La produzione massima è di 120 ton/ha.

La fertilizzazione, l'irrigazione, la gestione del suolo e la difesa fitosanitaria debbono effettuarsi nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Puglia.

La raccolta deve avvenire nel periodo compreso tra la seconda metà di settembre - prima metà di maggio;

I cespi, di peso compreso tra 0,6 e 2 kg, sono allocati in cassette (legno, plastica, cartone e qualsiasi altro imballaggio idoneo a contenere alimenti secondo normativa vigente) per il trasporto in magazzino dove avverranno le successive fasi di selezione, calibrazione e confezionamento, come prodotto allo stato fresco o già pronto per il consumo (IV gamma).

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto cicoria dello stesso aspetto e calibro del cespo.

Lavorazioni post-raccolta

La fase di selezione e calibrazione è differente a seconda della destinazione come prodotto allo stato fresco o già pronto per il consumo (IV gamma):

a) come prodotto allo stato fresco i cespi subiscono la rasatura del fondo e la spuntatura delle foglie prima di passare al confezionamento;

b) per la IV gamma il cespo deve essere tagliato per ricavare i soli germogli (puntarelle), per il successivo confezionamento, previo lavaggio del prodotto.

Art. 6.

Legame fra il prodotto e la zona di produzione

La richiesta di riconoscimento della «Cicoria puntarelle molfettese» si basa sia sulla qualità distintiva del prodotto che sulla reputazione.

Infatti, la «Cicoria puntarelle molfettese» si riconosce per il proprio aspetto (vedi art. 2 del disciplinare), per il colore verde biancastro del cespo, dalla consistenza e dalla naturale croccantezza, dalla dolcezza dei suoi germogli con leggero retrogusto amarognolo, dai germogli che ricordano una spiga, cosa che gli è valso il soprannome di «cicoria spigata», ovvero con punte, simili alle spighe: «le puntarelle». (G. De Marco, Molfetta tra passato e presente, Molfetta - Mezzina, 1982, p. 12).

Su queste caratteristiche si è sviluppata la reputazione del prodotto e la propria specificità rispetto alle altre cicorie della specie *Cycorium* (Gruppo Catalogna).

Tale distintività è stata poi scientificamente provata nel 2012 attraverso la PCA Analysis, mediante indagine di risonanza magnetica nucleare (Progetto «Biodiversità delle specie Orticole della Puglia (BiodiverSO)» (2013-2018).

Infatti, poiché sono numerose le popolazioni locali di cicoria, con caratteristiche morfobiometriche simili e tali da non permettere una discriminazione ricorrendo esclusivamente ai descrittori tradizionali, sono stati indagati i profili metabolici discriminanti, mediante l'impiego della spettroscopia di Risonanza magnetica nucleare (NMR), utili per la caratterizzazione dei diversi genotipi di cicoria catalogna.

Tale tecnica di eccellenza è basata sulle proprietà magnetiche dei nuclei di alcuni atomi e isotopi, e attraverso l'analisi di una vasta raccolta delle componenti metaboliche principali (PCA) è dello studio delle interrelazioni che possono sussistere tra variabili o individui, è in grado di fornire una rappresentazione grafica della varianza e delle differenze tra diversi prodotti. Nella fattispecie la PCA ha mostrato che è l'ambiente la causa principale della variazione tra la «Cicoria Puntarelle Molfettese» ed altre popolazioni locali di cicoria, come quella di Galatina. Si è acclarata, dunque, la classificazione della «Cicoria Puntarelle Molfettese» in riferimento alla sua origine geografica, confermando come questo prodotto ha determinato la propria specificità, attraverso un peculiare adattamento alle condizioni ambientali dell'area di coltivazione nei fattori pedologici, climatici e agronomici.

Infatti, nell'area delimitata la produzione orticola in pieno campo delle colture invernali è da sempre e storicamente sviluppata, in particolare per la coltura della «Cicoria puntarelle molfettese» che nel contempo si è strettamente associata agli usi, le conoscenze, le abitudini alimentari di una popolazione locale che continua la sua coltivazione.

Si descrivono le caratteristiche pedologiche e climatiche che costituiscono il territorio caratteristico della produzione della «Cicoria puntarelle molfettese».

Il territorio di produzione della «Cicoria puntarelle molfettese» è contraddistinto dalla presenza di terreni di natura carsica.

Dal punto di vista pedologico la struttura del «Calcare di Bari» è dotata di una permeabilità di grado medio-alto, variabile da luogo a luogo, sia verticalmente sia orizzontalmente, in funzione dello sviluppo del processo carsico. La permeabilità del litotipo calcareo rende possibile una infiltrazione prevalente delle acque meteoriche nel sottosuolo, a discapito dello scorrimento superficiale delle stesse.

La zona di produzione è interamente inscritta in uno di tali sottosistemi: quello delle Murge Basse che, delimitato a sud-ovest dalla netta scarpata delle Murge Alte, si raccorda alla costa adriatica attraverso una serie di gradini strutturali che lentamente degradano verso nord-est e a nord-ovest confina con il sottosistema del Tavoliere Meridionale ed a sud-est con quello denominato Murge di Alberobello. Nel sottosistema

delle Murge Basse una delle tre fasce parallele, caratterizzata da una tessitura che consente di non creare ristagno idrico, è la cosiddetta «fascia degli orti», nella quale, nella stagione autunno vernina la «Cicoria puntarelle molfettese» ne diventa protagonista.

Da un punto di vista climatico gli inverni miti e piovosi, con picchi sporadici di gelate, e le estati caldo umide sono condizioni ben sopportate dalla «Cicoria puntarelle molfettese», che risulta rustica e resistente al freddo. La piovosità media annuale si attesta intorno ai 570 mm, concentrata nel periodo autunno inverno, con il periodo di aridità nei mesi di estivi.

Sono principalmente i parametri di temperatura media mensile (8,5°C a gennaio e 26°C ad agosto) e umidità relativa media mensile (77% a gennaio e 60% ad agosto), assieme al regime pluviometrico mediterraneo, a definire l'ambiente adeguato a tale orticola, che, generato anche dalla prossimità al mare, definisce nettamente la «zona delimitata» di produzione della «Cicoria puntarelle molfettese».

È in quest'area, entrando la coltivazione in sinergia con le condizioni sociali, culturali ed economiche di Molfetta, principale comune di produzione del prodotto, che si è sviluppata, sia per i produttori locali che per i consumatori in generale, l'identificazione del prodotto con il nome di «Cicoria puntarelle molfettese».

La lunga storia produttiva della «Cicoria puntarelle molfettese» ha portato alla costruzione di solidi rapporti con i consumatori, che ancora oggi ne apprezzano la sua particolare qualità distintiva (naturale croccantezza e dolcezza dei suoi germogli, con leggero retrogusto amarognolo).

La «Cicoria puntarelle molfettese» ha una storia antica. Le testimonianze scritte affondano le radici nei primi del '900. L'intera letteratura agronomica e culinaria dei comuni inscritti nella zona di produzione, di oltre 100 anni, nonché le testimonianze dirette di anziani agricoltori, attestano le peculiarità storiche di questo prodotto che, dall'anonimato di verdura a foglia, ha conquistato una precisa identità a partire da un insieme di indicazioni e allocuzioni popolari («spigata», «a punte», «puntarelle», «campestri», di «Molfetta», «molfettese»), che andavano comunque a indicare con certezza una «cicoria» tipica di quella definita e definibile zona, la «Cicoria puntarelle molfettese».

Testimonianze che ricordano e trascrivono le «grida dei venditori, degli ambulanti e dei girovaghi», abitudine tipica dei borghi rurali, fermi nelle principali piazze molfettesi, riportano alla luce echi di presentazione del prodotto: uè la cimececorei'à specate (accorrete,c'è la cicoria spigata») [G. Demarco, Molfetta tra passato e presente, Molfetta - Mezzina, 1982, p. 12].

Negli anni '80, attraverso l'aggregazione e le Organizzazioni di produttori, tale coscienza sul valore distintivo del prodotto è diventato un fattore fondamentale per lo sviluppo di una vera e propria gestione della produzione e commercializzazione.

Infatti, sul territorio molfettese è stata di fondamentale importanza quale unico perno aggregativo la Cooperativa ortofrutticola San Giacomo Soc. coop. a r.l. costituita il 2 dicembre 1981 operante dal 5 maggio 1982 e rimasta attiva sino a fine degli anni '90.

Il legame tra questo prodotto orticolo e suoi utilizzi culinari nella tradizione molfettese, si evince anche dalle testimonianze raccolte e recuperate da archivi e da privati cittadini, relativamente ad un evento che lo vedeva protagonista: «Sagra della Cicoria puntarelle molfettese». Tale evento, promosso dalla succitata Coop. ortofrutticola San Giacomo, si è ripetuto continuativamente negli anni a partire dal 1985 sino ai fine anni '90.

Numerose sono, poi, testimonianze di commercializzazione del prodotto «Cicorie puntarelle molfettese» come da documenti fiscali ritrovati negli anni '90.

Le attestazioni ed i riconoscimenti della «Cicoria puntarelle molfettese» sul territorio hanno generato interesse anche nel mondo scientifico.

A partire da questo interesse da parte dei Centri di ricerca, si è avviata una sequenza di ulteriori studi ed approfondimenti sul tema:

Gonnella M., Renna M., Giannino D., Santamaria P. (2012) hanno sviluppato un processo di caratterizzazione di popolazioni locali di Catalogna puntarelle (*Cichorium intybus* L.) e l'attitudine alla trasformazione in prodotti pronti al consumo. Atti del IX Convegno nazionale biodiversità, Valenzano (BA) 5-7 settembre 2012. Volume 2: Biodiversità, alimenti e salute, 186-192;

Renna M., Gonnella M., Giannino D., Santamaria P. (2014). *Quality evaluation of cook-chilled chicory stems* (*Cichorium intybus* L., Catalogna *group*) *by conventional and sous vide cooking methods*», sulla valutazione della qualità dei germogli di cicoria refrigerata e dei metodi di cottura convenzionali e sottovuoto. *Journal of the Science of Food Agriculture*, 94, 656–665;

Progetto «Biodiversità delle specie Orticole della Puglia (BiodiverSO)» (2013-2018) – Progetto finanziato dalla Regione Puglia, ai sensi del reg. CE n. 1698/2005 Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013 - Misura 214 - Azione 4 sub azione *a)* «Progetti integrati per la biodiversità»; Periodo di avvio 2014-2015, che ha evidenziato le specifiche caratteristiche del prodotto riferito alla «Cicoria puntarelle molfettese».

In tutti gli studi su indicati si cita e si identifica la «Cicoria puntarelle molfettese».

Art. 7.

Etichettatura e Confezionamento

Il prodotto può essere confezionato mondato, come prodotto fresco e di IV gamma:

a) nel primo caso i «cespi» vengono ripuliti e privati delle foglie senescenti e possono essere commercializzati in *flow pack*, in vassoi di plastica, carta o alto tipo di imballaggio previsto dalla normativa di riferimento, per un peso compreso fra i 500 e 1.500 gr. Sugli imballaggi viene apposto il simbolo europeo della IGP e il logotipo della denominazione.

b) nel secondo caso possono essere confezionate le sole «puntarelle» in vaschette, in vassoio di plastica, carta o alto tipo di imballaggio previsto dalla normativa di riferimento, per un peso compreso fra dai 250 e 1.000 gr.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo e il confezionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione ed un adeguato grado di umidità. Sugli imballaggi viene apposto il simbolo europeo della IGP e il logotipo della denominazione.

All'Indicazione geografica protetta «Cicoria puntarelle molfettese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati e/o pubblici purché non abbiano significato laudativo.

Sulle confezioni deve essere apposta un'etichetta sulla quale sono riportate sullo stesso lato, in caratteri leggibili, visibili all'esterno, indelebili, le indicazioni previste dalle norme di legge.

Eventuali indicazioni complementari ed accessorie non devono trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

Il logotipo si sviluppa all'interno di una corona circolare di colore verde scuro (Pantone 2424 C) in cui nella parte superiore vi è la scritta in bianco «CICORIA PUNTARELLE MOLFETTESE» e in quella inferiore, sempre in bianco, la scritta «IGP». Al centro del cerchio è riportato un logo che richiama la forma della cicoria stilizzata con tre punte alla cui base è inscritta la forma di due torri. Le stesse due torri formano la lettera M iniziale di Molfetta. Il suddetto logo è composto da due tonalità di verde: il Pantone 2424C e il Pantone 2286C.

Il logo può essere usato anche in una versione in negativo su fondo scuro e disegno interamente su bianco.

25A03501

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Determinazione del contributo della Servizi Fondo Bombole Metano e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni di cui al decreto n. 366 del 28 settembre 2022.

Si comunica che il 13 giugno 2025 è stato emanato il decreto del direttore generale domanda ed efficienza energetica riguardante la determinazione del contributo della Servizi Fondo Bombole Metano e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 settembre 2022, n. 366.

Detto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'apposita sezione dedicata alla normativa di settore, al link seguente: www.mase.gov.it/portale/gas-naturale-1

25A03502

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1381
Yen	162,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,86
Corona danese	7,4591
Lira Sterlina	0,8392
Fiorino ungherese	404
Zloty polacco	4,245
Nuovo leu romeno	5,0624
Corona svedese	10,8335
Franco svizzero	0,9356
Corona islandese	144,6
Corona norvegese	11,484
Rublo russo	-
Lira turca	44,2744
Dollaro australiano	1,7488
Real brasiliano	6,429
Dollaro canadese	1,5614
Yuan cinese	8,1795
Dollaro di Hong Kong	8,918
Rupia indonesiana	18496,57
Shekel israeliano	4,0635
Rupia indiana	96,839
Won sudcoreano	1558,61
Peso messicano	21,8434
Ringgit malese	4,8016
Dollaro neozelandese	1,8926
Peso filippino	63,089
Dollaro di Singapore	1,461
Baht tailandese	37,091
Rand sudafricano	20,313

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03540
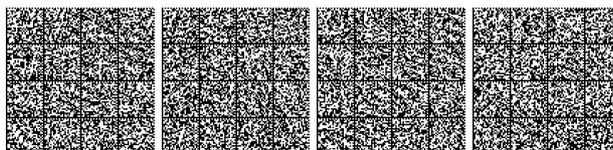
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1356
Yen	163,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,907
Corona danese	7,4591
Lira Sterlina	0,8381
Fiorino ungherese	404,28
Zloty polacco	4,2475
Nuovo leu romeno	5,0608
Corona svedese	10,8785
Franco svizzero	0,9386
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,506
Rublo russo	-
Lira turca	44,2872
Dollaro australiano	1,7624
Real brasiliano	6,4331
Dollaro canadese	1,5642
Yuan cinese	8,1709
Dollaro di Hong Kong	8,9009
Rupia indonesiana	18490,41
Shekel israeliano	4,0193
Rupia indiana	96,9785
Won sudcoreano	1560,6
Peso messicano	21,8643
Ringgit malese	4,8138
Dollaro neozelandese	1,9078
Peso filippino	63,067
Dollaro di Singapore	1,4623
Baht tailandese	37,225
Rand sudafricano	20,344

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03541

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1317
Yen	163,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,922
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,8398
Fiorino ungherese	402,93
Zloty polacco	4,2415
Nuovo leu romeno	5,0511
Corona svedese	10,8735
Franco svizzero	0,9364
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,4945
Rublo russo	-
Lira turca	44,2145
Dollaro australiano	1,758
Real brasiliano	6,3982
Dollaro canadese	1,5649
Yuan cinese	8,1402
Dollaro di Hong Kong	8,8704
Rupia indonesiana	18469,29
Shekel israeliano	4,0039
Rupia indiana	96,6375
Won sudcoreano	1554,23
Peso messicano	21,8363
Ringgit malese	4,7814
Dollaro neozelandese	1,8974
Peso filippino	62,805
Dollaro di Singapore	1,4587
Baht tailandese	36,967
Rand sudafricano	20,2713

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03542
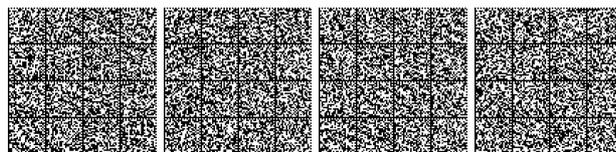
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1281
Yen	163,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,923
Corona danese	7,4593
Lira Sterlina	0,8377
Fiorino ungherese	404,33
Zloty polacco	4,236
Nuovo leu romeno	5,0599
Corona svedese	10,8695
Franco svizzero	0,9339
Corona islandese	144,2
Corona norvegese	11,488
Rublo russo	-
Lira turca	44,125
Dollaro australiano	1,7513
Real brasiliano	6,4136
Dollaro canadese	1,5594
Yuan cinese	8,1093
Dollaro di Hong Kong	8,8426
Rupia indonesiana	18386,06
Shekel israeliano	3,9571
Rupia indiana	96,4173
Won sudcoreano	1550,97
Peso messicano	21,8855
Ringgit malese	4,7877
Dollaro neozelandese	1,8901
Peso filippino	62,838
Dollaro di Singapore	1,4547
Baht tailandese	36,895
Rand sudafricano	20,1379

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03543

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1339
Yen	162,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,918
Corona danese	7,4587
Lira Sterlina	0,8412
Fiorino ungherese	403,6
Zloty polacco	4,2498
Nuovo leu romeno	5,0612
Corona svedese	10,8735
Franco svizzero	0,9341
Corona islandese	144,2
Corona norvegese	11,5408
Rublo russo	-
Lira turca	44,4954
Dollaro australiano	1,7647
Real brasiliano	6,4405
Dollaro canadese	1,5656
Yuan cinese	8,1576
Dollaro di Hong Kong	8,8926
Rupia indonesiana	18519,93
Shekel israeliano	3,9761
Rupia indiana	97,0248
Won sudcoreano	1563,09
Peso messicano	21,8766
Ringgit malese	4,8264
Dollaro neozelandese	1,9017
Peso filippino	63,209
Dollaro di Singapore	1,4633
Baht tailandese	37,243
Rand sudafricano	20,2939

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03544

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente il decreto 10 giugno 2025, di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2025.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 10 giugno 2025, sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2025. Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it nella sezione «pubblicità legale».

25A03545

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 12 del 27 maggio 2025 - Appalto 1/2025: procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento della progettazione e realizzazione delle opere di sistema e fornitura di materiale rotabile per la Linea 2 della metropolitana di Torino, tratta «Rebaudengo - Politecnico». Settori speciali: approvazione dei documenti di gara della II fase e avvio della II fase. CUP: C71F20000020005 - CIG: B649E0D8EC.

Con ordinanza n. 12 del 27 maggio 2025 del Commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, sono stati approvati i documenti della II Fase di gara ed è stato autorizzato l'avvio della II Fase «Invito a presentare l'offerta iniziale» con tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione, nei termini e nei modi di cui al provvedimento.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di *Infra*.To, al link: https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2 - e sulla piattaforma telematica di approvvigionamento «Tutto gare», cui si rimanda.

25A03438

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-142) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
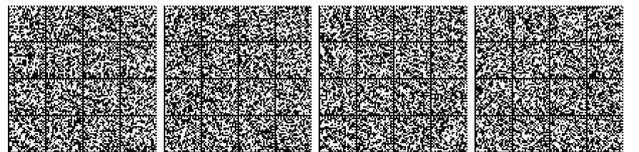
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
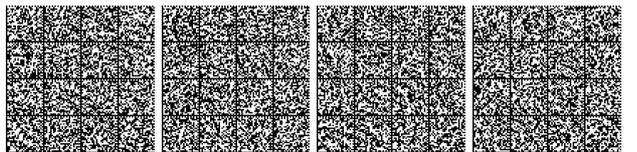
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C